

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ACQUARONE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 28 novembre 1997 la procura della Repubblica di Marsala, a conclusione di un'indagine relativa ad un appalto per la costruzione del locale ospedale civico, richiedeva il rinvio a giudizio di venti persone tra cui vari componenti del Ctar Comitato tecnico amministrativo regionale per presunto interesse privato in atti di ufficio consistito nell'avere favorito la partecipazione di un'impresa alla gara d'appalto, con conseguente sospensione dalle loro funzioni e con l'adozione di misure restrittive della libertà personale; misure concesse da Gip sulla base di quanto allora prospettato dalla Procura;

con sentenza 26 giugno-30 ottobre 1998 lo stesso Gip approfondito l'esame della questione, proscioglieva peraltro tutti e venti gli indagati « perché il fatto non sussiste »;

la suddetta procura impugnava la sentenza di proscioglimento dinanzi la corte d'appello di Palermo;

con sentenza 26 maggio-6 ottobre 1999, passata in giudicato, la Corte d'appello, Sezione V penale, ha confermato il proscioglimento « perché il fatto non sussiste », rilevando che le tesi accusatorie erano « manifestamente infondate... non essendo in alcun modo desumibile dagli atti alcun elemento in forza del quale possa essere confutato quanto, in modo ampiamente condivisibile dal primo giudice affermato circa l'impossibilità oltre che la irragionevolezza di considerare,

come dai pubblici ministeri fatto anche in sede di impugnazione, » i comportamenti degli indagati come preordinati ad un'aggiudicazione *contra legem* dell'appalto » e che « non si riesce davvero a comprendere, come ha ineccepibilmente stabilito il primo giudice, in che modo il pubblico ministero possa ritenere » che i comportamenti degli indagati abbiano potuto favorire l'aggiudicazione della gara, considerato anche che « nessun concreto elemento ... è stato in ogni caso acquisito né appare acquisibile »;

pertanto con sentenza passato in giudicato è stato riconosciuto che la fattispecie criminosa ipotizzata era totalmente incomprensibile, impossibile, irragionevole e priva di qualunque elemento di prova;

e, considerato che l'accanimento della procura di Marsala ha gravemente leso la funzionalità e la credibilità dell'amministrazione regionale dei lavori pubblici, ed in particolare quelle di un importante organo quale il Ctar, l'unico che potesse assicurare un efficace strumento interdisciplinare di controllo tecnico, amministrativo, ambientale e finanziario in un settore di particolare delicatezza qual è quello dei lavori pubblici; il che ha determinato pesanti negative conseguenze sul buon andamento del settore stesso —:

se intenda promuovere iniziative nei confronti dei magistrati responsabili del comportamento in precedenza indicato.

(4-30177)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, si fa presente*

quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente Direzione Generale per il tramite della Procura Generale della Repubblica di Palermo. Il procedimento penale citato dall'interrogante è quello portante il n. 51/95 R.N.R. del P.M. e il n. 547/98 Reg. G.I.P. di Marsala a carico di diversi imputati per ipotesi di reato riconducibili al conferimento dell'appalto dei lavori di costruzione del « Nuovo Ospedale di Marsala » in contrada Cardilla nonché alla gestione delle procedure del primo e secondo lotto dei lavori.

Si tratta di un'opera rimasta incompiuta ed ancora non funzionante a distanza di oltre venti anni dalla progettazione.

Il procedimento è stato avviato dalla Procura della Repubblica di Marsala a seguito di una articolata relazione dei Servizi Ispettivi di Finanza del Ministero del Tesoro, con la quale venivano segnalate gravi irregolarità amministrative, tecniche e contabili rilevate nel corso dell'ispezione condotta sull'operato amministrativo e gestionale dell'ex U.S.L. n. 3 della detta città.

L'indagine è risultata assai complessa, per il numero dei soggetti coinvolti, per la diversità dei reati contestati, per la natura tecnica ed amministrativa delle materie in trattazione, per la gran mole della documentazione da esaminare e da vagliare e per la rilevanza tecnica ed economica dell'appalto medesimo.

Il nucleo essenziale dell'impianto accusatorio delineato dall'organo inquirente veniva recepito sia con la decisione del G.I.P. di rinvio a giudizio di ben quarantasette degli originari imputati, sia con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 16 maggio 2000, con la quale sono stati condannati a pene diverse quindici di tali imputati, aventi le posizioni di maggiore rilievo nella vicenda.

Quanto invece alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP della stessa sede il 26.6.1998, relativa ad altri 20 indagati imputati nello stesso procedimento, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 26.5.1999, si fa presente quanto segue.

Il G.U.P. diversamente da quanto ritenuto dal P.M., ha fissato la consumazione

del contestato reato di abuso di ufficio (così diversamente riformulata l'originaria imputazione di interesse privato in atti d'ufficio), al 18.8.1988, data in cui il Comitato di Gestione dell'U.S.L. n. 3 aveva deliberato di limitare l'esperienza della gara a solo 14 imprese (fra cui quella poi risultata aggiudicataria sia dell'appalto del primo lotto sia della trattativa privata del secondo lotto). Ciò sull'assunto che per tali fatti e per quelli successivi, i componenti del suddetto Comitato di Gestione, i direttori dei lavori ed i titolari delle imprese costituenti il gruppo aggiudicatario delle opere erano stati separatamente rinviati a giudizio, essendo meritevoli di esame dibattimentale le ipotesi accusatorie del P.M., mentre viceversa, le condotte poste in essere antecedentemente a tale data non potevano « in alcun modo essere ritenute caratterizzate dalla finalità di avvantaggiare ingiustamente la ditta aggiudicataria ».

A giudizio del decidente infatti, sia le attività dei componenti del Comitato e degli altri funzionari pubblici coinvolti, sia quelle dei progettisti-direttori dei lavori, sia quelle dei componenti del Comitato Tecnico amministrativo regionale di Palermo vennero poste in essere antecedentemente alla data in cui è stata indetta la gara di appalto e « nessun elemento desumibile dagli atti lascia pensare che gli imputati fossero consapevoli fin da allora del fatto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato all'A.T.I. (Messina-Busetta-Pace) potendosi semmai ritenere che siano stati posti in essere atti che abbiano favorito, ma non determinato, la corsa all'aggiudicazione del consorzio di imprese marsalesi ».

Nella sostanza il G.U.P. ha ritenuto, con interpretazione dei fatti diversa da quella prospettata dall'accusa, che gli imputati prosciolti non fossero consapevoli e, dunque, non fossero partecipi di un comune disegno criminoso, diretto a procurare alla citata associazione d'impresе un ingiusto vantaggio patrimoniale (aggiudicazione delle commesse); a giudizio del GUP infatti la struttura del reato di abuso, dopo la riforma intervenuta nel 1997, trattandosi ormai di reato di evento e non più di pericolo, richiede che la condotta passibile di sanzione

debba essere eziologicamente collegata al vantaggio patrimoniale che si assume ingiustamente perseguito dal beneficiario; collegamento questo non ravvisato nel caso di specie.

Lo spostamento in avanti del momento consumativo del reato di abuso di ufficio ha anche determinato, per alcuni imputati e per alcuni reati, la declaratoria di estinzione per amnistia e per altri imputati il non luogo a procedere per insussistenza del fatto.

Le argomentazioni sopra riportate della sentenza di proscioglimento di cui si tratta, sono state sostanzialmente riprese e ribadite dalla Corte di Appello di Palermo con la già ricordata decisione del 26.5.99.

Da quanto sopra esposto emerge dunque, con assoluta evidenza, che le diversità di interpretazione e valutazione dei fatti tra organo inquirente e organo giudicante rientrano nella normale dialettica processuale e risultano pienamente coerenti con le regole del processo, della formazione della prova e del libero convincimento del giudice.

Conseguentemente può essere escluso senza alcun dubbio che le iniziative assunte nel caso di specie dal P.M. abbiano costituito o siano state il frutto di un « accanimento giudiziario » inteso a pregiudicare, così come prospettato dall'interrogante, la funzionalità e la credibilità dell'amministrazione regionale dei lavori pubblici e, in particolare, di un importante organo di essa.

Peraltro non è dato ravvisare nella condotta dei magistrati inquirenti di Marsala, sempre mantenuta nei limiti della legge e sorretta da valutazioni e interpretazioni del tutto ragionevoli e argomentate (seppur non condivise, in parte, dal Tribunale e dalla Corte d'Appello), alcuno di quei vizi estremi (abnormità, errore o negligenza inescusabili, strumentalizzazione della funzione giudiziaria) in presenza dei quali soltanto è consentito il sindacato amministrativo sull'attività giurisdizionale.

Alla stregua di quanto sopra non sussistono nella vicenda segnalata dall'interrogante i presupposti e le condizioni per far luogo ad interventi di specifica competenza del Ministero della Giustizia nei confronti

dei magistrati inquirenti che a diverso titolo si sono occupati del procedimento in esame.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

ALBONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

a breve sarà varato un provvedimento del Ministero della sanità per autorizzare la distribuzione della « pillola del giorno dopo »;

se la « pillola del giorno dopo » fosse un domani venduta anche dietro prescrizione medica, come oggi accade per i contraccettivi, ci troveremmo di fronte ad una violazione della legge n. 194 del 1978;

questo farmaco è palesemente un abortivo visto che impedisce l'annidamento dell'ovulo fecondato e assumerlo significherebbe interrompere una gravidanza;

la legge 194 impone alcune clausole alla donna, non di poco conto: consultorio, medico di fiducia che devono dissuadere con accertamenti medici prima di certificare l'eventuale intervento —:

se la « pillola del giorno dopo » fosse invece diffusa il medico e il farmacista sarebbero responsabili di un aborto clandestino, un reato previsto dall'articolo 19 della 194;

se condivide o meno la decisione del Ministro della sanità o se invece non ritenga possibile un ripensamento in merito alla distribuzione della « pillola del giorno dopo ». (4-31863)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il medicinale Norlevo è stato autorizzato all'immissione in virtù di un atto amministrativo obbligatorio eseguito al termine di una procedura europea di « Mutuo Riconoscimento » proposta dalla Francia, dove il medicinale è in commercio dal marzo scorso.

Attraverso la predetta procedura di « Mutuo Riconoscimento » — dopo una valutazione tecnico scientifica della validità del farmaco in termini di qualità, efficacia e sicurezza — tutti i Paesi coinvolti sono obbligati ad autorizzare la specialità medicinale con le medesime indicazioni e le medesime informazioni da fornire al medico ed ai pazienti.

Gli altri Paesi europei coinvolti, oltre la Francia (Paese proponente), erano: l'Austria, il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Grecia, l'Olanda, la Svezia e la Gran Bretagna.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è pertanto identica in tutti i Paesi europei, perché sia il contenuto sia la data di commercializzazione devono essere uniformati.

In ordine al meccanismo e agli effetti del farmaco si chiarisce che il Norlevo non provoca interruzione di gravidanza in quanto inibisce l'eventuale attecchimento o annidamento nell'utero dell'ovulo che potrebbe essere stato fecondato.

A tale riguardo, occorre ricordare che, nel linguaggio scientifico per gravidanza si intende quel processo che ha inizio dopo l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.

L'azione del farmaco tende a ricreare le condizioni di un processo biologico naturale che impedisce e spesso blocca l'impianto dell'ovulo fecondato.

Il principio attivo contenuto nel farmaco, in associazione a un estrogeno, è presente, d'altronde, nei preparati contraccettivi da anni in commercio nel nostro Paese.

È opportuno precisare, altresì, che i preparati contraccettivi in parola, ove assunti il giorno dopo a dosaggio doppio o comunque elevato, esplicano azione del tutto analoga a quella del Norlevo, prodotto quest'ultimo che, infatti, contiene oltre ad estrogeni anche la stessa sostanza presente nei predetti preparati contraccettivi in commercio.

Il meccanismo di azione del Norlevo è analogo a quello dei dispositivi intrauterini (IUD; cosiddetta « spirale » di comune utilizzo anche in Italia) e non deve essere confuso con il prodotto RU 486 a base di

mifepristone, che è in grado di interrompere una gravidanza già iniziata con attecchimento dell'ovulo fecondato.

La vendita della RU 486, detta anche pillola del giorno dopo e commercializzata in Francia, è vietata in Italia.

Per scongiurarne il ricorso e l'abuso in sostituzione di un contraccettivo, questo Ministero ha adottato un provvedimento restrittivo imponendo per la vendita del Norlevo la presentazione di una ricetta medica da rinnovare volta per volta.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

APOLLONI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa attualmente in vigore, la revisione dei camion rimorchi avviene ogni due anni presso gli ispettorati per la motorizzazione siti esclusivamente nei capoluoghi di provincia;

tale obbligo è causa di forti disagi per chi non proviene dal capoluogo di provincia, bensì da un comune distante decine e decine di chilometri;

per esempio, per i rimorchi provenienti da paesi di montagna risulta alquanto difficoltoso percorrere tratti montuosi per raggiungere la città, oltre che obiettivamente svantaggioso visto l'enorme spreco di tempo;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno consentire che la revisione dei rimorchi inferiori ai 35 quintali possa essere effettuata presso le officine autorizzate, come avviene per le autovetture.

(4-30771)

RISPOSTA. — La possibilità di affidare ad imprese di autoriparazione le operazioni di revisione, limitatamente ai veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate è disposta dall'articolo 80, comma 8,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).

Conseguentemente, l'ampliamento della categoria dei veicoli da poter sottoporre a revisione presso le suddette imprese, deve essere necessariamente disposto da un atto avente forza e valore di legge di competenza del Parlamento, che modifichi direttamente la norma appena citata o deleghi il Governo a tale modifica.

Al riguardo, si comunica che verranno adottate le necessarie iniziative, valutandosi positivamente l'opportunità che anche la revisione dei rimorchi inferiori a 3,5 tonnellate possa essere effettuata presso le imprese di autoriparazione, non ravvisandosi la necessità di un trattamento differenziato rispetto ai veicoli a motore con pari massa complessiva.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

ARACU. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sembrerebbe che numerose lettere di invito trasmesse a mezzo di posta prioritaria dalla Fondazione Tantarri in occasione del Premio Scanno - provincia dell'Aquila non siano pervenute ai destinatari;

in precedenza sono stati lamentati dagli utenti numerosi ritardi o smarrimenti di corrispondenza ordinaria e prioritaria da e per diverse località abruzzesi;

nonostante il servizio postale sia ormai da anni in corso di rinnovamento nessun miglioramento è stato riscontrato nella regione Abruzzo ed anzi in molti casi la situazione sembra essere peggiorata —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per evitare il ripetersi di episodi come quelli citati in premessa e per garantire un servizio postale adeguato.

(4-30530)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste italiane, opportunamente interpellata, ha riferito che, non appena è venuta a cono-

scenza attraverso la stampa dell'intenzione della Fondazione Tantarri di richiedere un risarcimento danni a causa del presunto mancato recapito, attribuito all'azienda, di alcune lettere d'invito alla manifestazione « Premio Scanno », ha avviato una verifica per accertare l'esistenza e le eventuali cause del disguido denunciato.

Dai contatti avuti con la Fondazione per ottenere informazioni sulle modalità e i tempi di spedizione le notizie fornite sono risultate scarse ed approssimative. Ed infatti, sono state indicate come possibile luogo di impostazione alcune non meglio identificate cassette postali di Roma e di Scanno, per cui, solo dopo opportune indagini, è stato accertato che le spedizioni erano state effettuate tramite posta ordinaria e non prioritaria e che comunque la maggior parte degli invii effettuati dall'ufficio di Scanno erano andati a buon fine, com'è risultato da riscontri ottenuti dagli enti e le istituzioni destinatari degli inviti.

Per quanto concerne il servizio postale in generale la concessionaria ha ritenuto opportuno precisare che il piano d'impresa 1998-2002, predisposto al fine di conseguire livelli di efficienza ed affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, ha individuato, nel quadro di un'ampia riorganizzazione a carattere nazionale, alcune iniziative già in corso riguardanti principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche, l'introduzione di nuovi servizi (come quello di posta prioritaria).

In tale contesto si inserisce anche la qualità del servizio postale nella regione Abruzzo che, come risulta dai dati di monitoraggio aziendale sia con riferimento alla posta prioritaria che al corriere ordinario, si colloca in posizione medio alta. Infine, dalle informazioni in possesso del Call Center nazionale della Divisione Corrispondenza anche il numero dei reclami che pervengono

da quell'area non si presenta tale da destare preoccupazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BERGAMO. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

le cronache locali e alcune associazioni ambientaliste riportano spesso notizie allarmanti per l'aumento di casi di leucemia correlate all'inquinamento da campi elettromagnetici nell'area del basso Tirreno cosentino, precisamente nel territorio del comune di Amantea (Cosenza);

più volte a seguito di numerose manifestazioni pubbliche, è stato richiesto l'intervento dell'Asl n. 1 e dello stesso assessorato alla sanità della regione Calabria, per verificare se effettivamente esistono elementi di inquinamento da parte di alcuni tralicci Enel e delle Ferrovie dello Stato che insistono in quel territorio;

anche l'interrogante ha fatto presente più volte, sia all'assessorato alla sanità della regione Calabria che in Parlamento, tali situazioni ma, purtroppo, né l'ente regione né il ministero hanno provveduto finora ad attivare alcunché per verificare se esistono fonti d'inquinamento da campi elettromagnetici;

nello scorso mese di maggio, a margine di un convegno tenuto ad Amantea, proprio su tale questione, sono state raccolte oltre 3000 firme per sottoscrivere una petizione indirizzata ai Ministri della sanità, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla regione Calabria, per richiedere un intervento immediato, finalizzato alla rimozione degli elettrodotti del comprensorio;

numerosi sindaci hanno aderito all'iniziativa ed i rispettivi consigli comunali hanno deliberato in favore della petizione;

anche una richiesta diretta a firma dell'interrogante formulata al direttore dell'Asl n. 1, nel 1995, e tesa a sollecitare

l'avvio della misurazione dei campi elettromagnetici in quei territori, non ha dato alcun esito;

intanto, oltre agli elettrodotti, continuano a proliferare tralicci per impianti di radiotelefonía mobile, che provocano forti tensioni tra le popolazioni locali —:

se non sia necessario intervenire con ogni urgenza anche richiamando l'attenzione dell'assessorato della sanità della regione Calabria e gli organi preposti al controllo e alla salvaguardia della salute umana sulla problematica esposta;

se non sia il caso, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, verificare se esistono scuole di ogni ordine e grado i cui fabbricati sono situati in prossimità di elettrodotti e, quindi, a rischio di inquinamento elettromagnetico nell'area del basso Tirreno cosentino. (4-26143)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).*

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magne-

tici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogha eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti

negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul c.d. principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente in itinere, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire

il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (eletrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle te-

lecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno promosso il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, attualmente all'esame del Parlamento.

In esso vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione alle sorgenti inquinanti elettromagnetiche, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto di propria competenza, il Presidio Multizonale di Prevenzione della A.S.L. n. 4 di Cosenza ha effettuato una serie di misurazioni della intensità dei campi elettromagnetici presso gli elettrodotti delle ferrovie dello Stato ubicate nel Comune di Amantea.

I valori registrati in tale occasione sono risultati entro i limiti di esposizione previsti dal citato D.P.C.M. 23 aprile 1992.

Anche i valori di induzione elettromagnetica compresi tra 0,2 e 0,3 micro tesla, indicati come pericolosi da taluni studi epidemiologici, non risultano raggiunti nel caso di specie.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CENTO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, contro l'installazione di potenti e rischiose antenne per la telefonia mobile è in atto, in diverse parti d'Italia,

una protesta diffusa della popolazione che teme concretamente per la propria salute;

ormai da anni nelle zone di Roma nord e in particolare nella zona della Storta, della Cerquetta, dell'Olgiata, di Osteria Nuova, di Cesano e Anguillara, praticamente tutt'intorno agli impianti di Radio Vaticana, si ha il fondato dubbio di gravi effetti sulla salute pubblica a causa delle radiazioni elettromagnetiche emesse da questi impianti;

un'indagine epidemiologica, non ufficiale, condotta nelle predette zone negli anni scorsi, faceva rilevare un'incidenza di causa di morte per malattie tumorali pari al 55 per cento, contro una media laziale del 29 per cento e nazionale del 34 per cento;

l'Osservatorio epidemiologico regionale ha confermato, ad agosto scorso, che vi è rischio di leucemia almeno fino a quattro chilometri dagli impianti della Radio Vaticana (note della Presidenza della XX circoscrizione del comune di Roma del 26 agosto 1999, prot. 29133);

le misure di campo elettromagnetico effettuate a giugno dalla Regione Lazio a Cesano hanno rilevato un ampio ed allarmante superamento dei limiti di esposizione stabiliti dal decreto legge n. 381 del 1998 sia per gli edifici ove la permanenza non è inferiore alle quattro ore giornaliere (articolo 4), cioè 6 Volt/metro, sia per tutti gli altri luoghi frequentabili dalla popolazione (articolo 3), cioè 20 Volt/metro (verbale dell'Assessorato all'ambiente della regione Lazio del 23 giugno 1999);

il Presidio multizonale di prevenzione presso l'Azienda sanitaria locale Roma A, settore igiene dell'ambienti confinanti, ha accertato a luglio che nella zona della Storta i valori del campo elettromagnetico superano i limiti di esposizione fissati del suddetto decreto legge ed ha denunciato tale situazione alla Procura della Repubblica il 5 agosto scorso;

la presenza nella zona di ponti radio, stazioni radiotrasmettenti e radar militari, ripetitori radio, stazioni radio base per la

telefonia mobile aggrava ulteriormente la situazione tanto che l'assessore regionale all'ambiente ha chiesto, già nell'aprile scorso, alle autorità sulle comunicazioni la sospensione dell'installazione di qualsiasi ulteriore impianto radiotrasmittente nell'area di Roma nord;

per il precedente motivo, il consiglio comunale di Roma, alla fine dello scorso anno, ha approvato all'unanimità una mozione di indirizzo con la richiesta di revoca dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto Tim di via Giuseppe Costetti 44. A tale richiesta non seguiva però il relativo provvedimento amministrativo da parte dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Roma;

l'edificio di Via G. Costetti 44 si trova al centro di un agglomerato di stabili tutti adibiti a civile abitazione, con la presenza di molti bambini, di una portatrice di cardiostimolatore, di un ammalato di patologia tumorale e di un malato di leucemia;

il titolare della stazione base in oggetto risulta privo del nulla osta sanitario, il quale è stato richiesto all'Azienda sanitaria locale Roma E e all'IspeSl ben oltre il termine stabilito, e pertanto è motivo di revoca dell'autorizzazione comunale così come stabilito dalla delibera della giunta comunale di Roma n. 5187/98;

nonostante quanto esposto in precedenza il 23 agosto 1999 la ditta appaltatrice riprendeva i lavori di installazione a suo tempo sospesi, accompagnata da un notevole dispiego di forza pubblica diretta dal dottor Lauro del commissariato della polizia di Stato di piazza Azzarita;

a fronte delle garbate rimostranze degli inquilini dello stabile che chiedevano a quale titolo fossero intervenute e che tentavano di rappresentare la nuova situazione venutasi a creare a seguito delle misure di campo elettromagnetico eseguite a luglio dal presidio multizonale di prevenzione della Asl e del conseguente intervento di quell'ufficio sanitario presso la procura della Repubblica, la mancanza del

nulla osta sanitario dell'Asl e dell'IspeSl le forze dell'ordine intervenivano per bloccare la protesta dei cittadini;

questo atteggiamento sta consentendo ai tecnici e agli operai di continuare il lavoro con il sistematico passaggio attraverso proprietà private mediante scavalco di muri di confine, di spostamento forzato di autovetture posteggiate all'interno di dette proprietà e nei relativi posti auto di uso esclusivo perché in affitto o di proprietà, richiami ai proprietari di autovetture a spostare i loro veicoli sotto la minaccia di sanzioni pecuniarie, consentendo però agli operai e tecnici della ditta di operare sul cantiere senza le protezioni di legge (ponteggi, cinture di sicurezza, caschi) così come denunciato all'Asl-RmE dal presidente della XX circoscrizione in data 30 agosto 1999 (prot. 29288);

l'azione delle forze dell'ordine non consegue ad alcun atto di esecuzione forzata disposto dall'autorità giudiziaria per l'attuazione del contratto privato in essere tra il proprietario dell'immobile di via G. Costetti 44 e la Tim s.p.a. —:

se siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro considerazioni;

quali iniziative intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze, visto che sembrano sussistere previ e fondati motivi di salute pubblica e ambientale tali da revocare l'autorizzazione concessa, da provocare la sospensione dei lavori, il sequestro del cantiere edilizio, il ripristino dei luoghi al fine di preservare la salute dei cittadini;

quali siano le valutazioni del Ministro dell'interno e quali iniziative intenda intraprendere per sapere a quale titolo e sulla base di quali requisiti sia stato disposto l'intervento delle forze dell'ordine;

se non ritenga che l'azione segnalata non attesti concretamente l'impiego e l'intervento di strutture e risorse pubbliche a tutela degli interessi di aziende private, senza che ne ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge e anzi in assenza delle necessarie autorizzazioni. (4-25368)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del consiglio dei Ministri, nei limiti di competenza.

Le Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radio frequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto ($< 10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa

e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m., o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di

escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trat-

tandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla

collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente in itinere, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settem-

bre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, si precisa che, a seguito di parere non favorevole rilasciato dai competenti organi sanitari locali, è stato disposto l'annullamento dell'originaria autorizzazione edilizia n. 12/A/A797 rilasciata dal Comune di Roma per l'installazione dell'impianto « TIM » di via Giuseppe Costetti n. 44.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CENTO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

nel condominio di Via Calimno 28, nel quartiere Montesacro di Roma, si stanno effettuando lavori da parte di una società per l'installazione di antenne per la telefonia mobile Tim/Telecom;

nei mesi precedenti già altri condomini avevano rifiutato l'installazione di dette antenne a tutela della propria e altrui salute;

nella zona di Montesacro esiste una forte concentrazione di ripetitori di onde elettromagnetiche che potrebbero essere pericolosi per la salute dei cittadini —:

quali iniziative intenda intraprendere per accertare se l'inquinamento da onde elettromagnetiche nella zona di Montesacro è superiore a quello previsto dalle normative vigenti. (4-28901)

RISPOSTA. — Le Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (< 10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m., o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di irradiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparec-

chiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente in itinere raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle

radio frequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (« Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana »).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti « ...a permanenze non inferiori a quattro ore... » (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Si rammenta, infine, che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine all'installazione di antenne per telefonia cellulare presso il condominio di via Calimno 28, nel quartiere Montesacro in Roma, occorre precisare che, a seguito degli accordi intercorsi fra il Comune di Roma, le ASL cittadine, la Regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia cellulare deve essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle Società interessate.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

CENTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di approvazione un regolamento che istituisce e disciplina lo « Sportello telematico dell'automobilista » che rilascerà contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli attuando il programma di semplificazione previsto nei due protocolli di intesa sottoscritti dal sottosegretario ai trasporti e dalle associazioni di categoria delle Agenzie di pratiche automobilistiche, delegazioni Aci;

in detto regolamento verrebbe inclusa una nuova categoria: le imprese concessionarie delle case automobilistiche, estendendo di fatto l'attività delle agenzie ad altri soggetti che potrebbero non offrire le garanzie di specifica competenza acquisita dalla categoria in tanti anni di lavoro ed esperienza;

la categoria dei concessionari di autoveicoli non ha partecipato ai protocolli di intesa ed essi svolgono già molteplici attività che forniscono reddito quali la vendita di autoveicoli, assistenza tecnica, vendita parti di ricambio, officina, revisioni annuali eccetera;

con l'approvazione del regolamento si ridurrebbero drasticamente il lavoro di tutte le agenzie con una obbligata quota di licenziamento;

le concessionarie di autoveicoli si troverebbero in condizioni di mercato oggettivamente favorevoli se non addirittura di monopolio —:

quali iniziative intenda intraprendere anche in relazione alla categoria delle Agenzie di pratiche automobilistiche anche tenendo conto che il regolamento si riferisce ad un sistema normativo in corso di sostanziale modifica. (4-30998)

RISPOSTA. — *Si precisa, al riguardo, che le preoccupazioni espresse dall'interrogante in ordine ai possibili effetti negativi deri-*

vanti dalla partecipazione delle imprese concessionarie delle case automobilistiche allo sportello telematico sono state condivise dalle competenti Commissioni parlamentari che, nell'esprimere il parere obbligatorio, hanno chiesto al Governo di eliminare tali imprese da quelle autorizzate a divenire sede di sportello telematico.

L'istanza è stata recepita dal Consiglio dei ministri che, in attesa della riforma organica del settore all'esame delle Camere, ha licenziato, nella seduta del 4 agosto u.s., il testo definitivo del provvedimento relativo alla semplificazione dei procedimenti di immatricolazione e passaggi di proprietà di automobili e motoveicoli, con la creazione di uno sportello telematico dell'automobilista presso gli Uffici provinciali dell'ACI, della Motorizzazione e le agenzie di consulenza, con esclusione, dunque, delle imprese concessionarie delle case automobilistiche.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Bianchetto Songia Edis, nato a Biella il 21 marzo 1969, residente anagraficamente in Masserano (Biella) via 25 Aprile n. 3, in data 28 gennaio 1996 veniva arrestato a Carigua (Venezuela) nell'Hotel Pajara;

il giovane è stato accusato di detenzione, a fini di spaccio, di un ingente quantitativo di cocaina;

il signor Bianchetto è stato processato dal tribunale di Caracas ed ha subito due gradi di giudizio, subendo la pena di anni quindici di reclusione;

presumibilmente il giovane proporrà ulteriore ricorso, equiparabile, nella legislazione processuale venezuelana, al nostro ricorso per cassazione;

il signor Bianchetto ha sino ad ora mantenuto, in regime carcerario, una ottima condotta tanto che, dopo essere stato

trasferito agli uffici amministrativi del carcere, dovrebbe essere ammesso al lavoro esterno;

è di tutta evidenza la grave difficoltà dei familiari del signor Bianchetto i quali non possono praticamente recarsi in Venezuela per fare visita al proprio congiunto;

il signor Bianchetto Songia Edis, che ha sempre protestato la propria estraneità al fatto delittuoso, era, prima dell'arresto, persona assolutamente incensurata;

i familiari intendono esplorare le possibilità di ottenere il rimpatrio del congiunto affinché possa scontare la pena inflittagli nel nostro Paese, in tal modo consentendo ai familiari la possibilità di incontrarlo e di assisterlo —:

se la nostra sede diplomatica di Caracas sia informata della vicenda processuale del nostro connazionale Bianchetto Songia Edis e se gli abbia prestato assistenza nella fase processuale;

se non si ritenga di avviare contatti con la giustizia venezuelana, in ragione degli accordi bilaterali, per verificare la possibilità di trasferire Bianchetto Songia Edis in Italia per consentirgli di scontare nel nostro Paese la residua pena. (4-29469)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione citata si fa presente quanto segue.*

Il signor Bianchetto Songia Edis attualmente detenuto nel carcere di Guanare è stato arrestato il 28 gennaio 1996 a Carigua (Venezuela) nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dalle forze di Polizia venezuelane in stretto raccordo con quelle italiane, e quindi condannato per traffico di stupefacenti.

A suo carico anche il Tribunale di Torino ha emesso una misura di custodia cautelare.

L'Ambasciata d'Italia a Caracas segue con costante attenzione il caso del Bianchetto ed ha ripetutamente sollecitato le

Autorità locali affinché vengano assicurate migliori condizioni di vita all'interno del carcere.

A tale proposito si segnala anche un intervento operato dall'Unione Europea sul Ministero della Giustizia venezuelano, affinché i detenuti appartenenti a Paesi dell'Unione vengano raggruppati in istituti di pena più vicini alla capitale, in modo da consentire alle diverse Rappresentanze diplomatico-consolari accreditate a Caracas migliore possibilità di assistenza in favore dei connazionali.

La richiesta di estradizione del Bianchetto presentata dalle Autorità italiane al Governo venezuelano, è stata ritenuta non ricevibile da parte della magistratura locale in quanto avanzata per gli stessi reati per i quali il Bianchetto è stato condannato in Venezuela.

Al momento non è neppure possibile il trasferimento del Bianchetto in Italia per ivi scontare il resto della pena inflittagli, atteso che non esistono, tra Italia e Venezuela, gli accordi specifici in tal senso richiesti dalla vigente normativa (articolo 731 c.p.p.).

Il Governo venezuelano aveva in effetti manifestato già nel 1998 la volontà di aderire alla Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, cui partecipa anche l'Italia; a tale dichiarazione di intenti tuttavia non è ancora seguita la necessaria ratifica della suddetta convenzione da parte del Parlamento di quel Paese, nonostante il parere favorevole in merito espresso dal Consiglio d'Europa.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MARTINAT. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

la direzione regionale piemontese delle Poste Spa ha annunciato di avere in programma una drastica riduzione del numero degli uffici postali nel Canavese;

in particolare, su Il Giornale di venerdì 18 febbraio 2000, inserto regionale,

pagina 6, è riportata una preoccupante dichiarazione del direttore Dottor Carlo De Donato che testualmente recita: « Gli unici sportelli in attivo sono quelli che servono un'utenza superiore ai 10 mila abitanti. La realtà canavesana è, purtroppo, la più disastrosa dell'intero territorio piemontese e richiede una radicale riorganizzazione »;

sulla questione è intervenuto puntualmente e doverosamente l'assessore alla montagna della regione Piemonte Roberto Vaglio il quale, contrastando il progetto espresso dalla direzione regionale delle Poste, ha proposto, in alternativa, l'utilizzo allargato dei piccoli uffici postali ricordando i risultati positivi che tale esperimento ha offerto nella realtà cuneese;

il richiamo del concetto di « sportelli in attivo », proveniente dalla direzione regionale delle poste, tradisce una impostazione che, certo non imputabile a scelte regionali ma rispondente a criteri nazionali, è in netto contrasto con il concetto di servizio pubblico che, fermo restando il dovere di essere gestito con criteri di economicità, non può mai rispondere al concetto astratto di logica aziendale che pone al centro dell'attenzione imprenditoriale il cosiddetto « attivo »;

per di più il progetto espresso dalla direzione regionale per il Canavese appare in contrasto con la vigente normativa sulla montagna che rende obbligatorio il mantenimento dei servizi presenti sul territorio montano, anche al fine di evitare l'ulteriore spopolamento e di favorire soprattutto la popolazione anziana che non può essere privata di un servizio essenziale —:

se non ritenga di dover intervenire presso la direzione regionale piemontese delle Poste al fine di bloccare il progetto di soppressione degli sportelli non « in attivo », prevedendone semmai l'utilizzo allargato e comunque rispettando i canoni della vigente normativa a salvaguardia dei servizi nelle zone montane. (4-29974)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società*

per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha fatto presente che, effettivamente, ha in programma l'adozione di determinate soluzioni operative che dovrebbero permettere di riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda.

La medesima società, nel rappresentare, preliminarmente, che l'onere a carico del fornitore del servizio postale su tutto il territorio nazionale è in stretta relazione con i ricavi assicurati dalle singole aree servite, i quali dipendono soprattutto dalle caratteristiche del territorio, dalla densità della popolazione e dal reddito del quale essa gode, ha precisato che la provincia di Cuneo presenta caratteristiche morfologiche particolarmente impervie, ridotta densità di popolazione oltre che bassi livelli reddituali e modesti volumi di invii postali lavorati con conseguenti elevati costi di esercizio.

Inoltre, dei 293 uffici operanti nella provincia, 279 presentano un margine negativo sul rapporto costo-ricavi.

Il piano d'impresa 1998-2002, nel confermare la presenza capillare degli uffici postali nel territorio, prevede che, in casi simili, si adottino sistemi diversificati, graduando, ad esempio, gli orari di apertura degli uffici o introducendo la figura dell'operatore unico con doppia funzione di recapito e sportelleria.

Tali soluzioni sono state, infatti, adottate nell'area in questione, interessata, tra l'altro, anche da altre iniziative per l'incremento dei volumi di produzione basate sul recupero di prestazioni di vari enti locali.

I citati interventi sono stati definiti in due protocolli di intesa, del 5 dicembre 1998 e del 21 ottobre 1999, tra l'azienda e l'assessorato regionale all'economia montana della regione Piemonte, contenenti progetti di particolare interesse, quali: la realizzazione di un sistema di rilevazione del livello socio-economico delle realtà montane, che

costituisce uno strumento di valutazione delle esigenze del servizio sul territorio; la costituzione di un Comitato Regione/Poste Italiane con il compito di concordare le azioni, informare gli enti locali sulle iniziative intraprese e valutare le eventuali criticità.

Circa i timori espressi dall'interrogante in merito ai rilevanti ridimensionamenti del servizio postale nella zona in questione, si ritiene che siano scaturiti da una impropria interpretazione di una nota che l'azienda aveva inviato ai Sindaci nel cui ambito territoriale operano uffici postali a bassa redditività. La nota invitava le singole Amministrazioni ad intensificare i rapporti di collaborazione con l'Azienda, con particolare riferimento alla riscossione dei tributi erariali che, in coerenza con gli obiettivi del mantenimento dei servizi sul territorio, potevano essere efficacemente gestiti dalla Società grazie alla sua capillare presenza nella realtà locale.

A chiarimento di quanto sopra comunicato, la Società ha precisato che lo spirito della nota era quello di intensificare lo sforzo di recupero dell'efficienza e qualità dei servizi, nel quadro di un'accresciuta collaborazione tra l'Azienda e i diversi Enti locali già avviata e che si sta rivelando molto fruttuosa.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4/27603 del 16 dicembre 1999 l'interrogante già poneva il problema del mancato pagamento delle pensioni da parte dell'ufficio postale di Corigliano Calabro (Cosenza) per la mancanza di disponibilità liquide;

tale situazione risulta si sia allargata a quasi tutta la provincia di Cosenza, così come risulta da articoli di stampa odierni

(vedi il quotidiano *La Provincia Cosentina* del 17 dicembre 1999);

la disfunzione denunciata risulta accertata, tra gli altri, per gli uffici postali di San Donato di Ninea, Roggiano Gravina, Torano Castello ed in altri comuni della provincia;

sembrerebbe che gli uffici postali procedano al pagamento delle pensioni in funzione degli incassi, e quindi delle disponibilità liquide, non provvedendo a rifornirsi di denaro contante per paura di possibili rapine, per come avvenuto negli ultimi giorni;

tale gestione del servizio costringe i pensionati a lunghe estenuanti attese presso gli uffici postali stessi, spesso senza neanche riuscire ad ottenere quanto loro dovuto, in condizioni ambientali negative, stante la ovvia e generalizzata situazione di precarietà degli stessi in funzione della loro età —;

se risponda al vero quanto denunciato;

se effettivamente le Poste spa abbiano disposto il ridimensionamento del servizio di approvvigionamento di liquidità degli uffici periferici a causa del rischio di rapine in corso di trasporto;

se non si ritenga che in tal modo, ove accertato, venga ancora una volta penalizzata la categoria dei pensionati, che già vive in condizioni di forte precarietà, tanto più che ciò avviene in periodo festivo, nel quale ancor di più sono avvertite alcune esigenze;

quali provvedimenti urgenti s'intendano adottare per consentire anche ai pensionati di poter trascorrere il più serenamente possibile le imminenti festività.

(4-29975)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa anzitutto presente che il Governo, dopo la trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, non ha il potere di sindacarne l'operato per quanto attiene la gestione

aziendale che, com'è noto, rientra nelle competenze degli organi statutarî della medesima società.

Ciò premesso si significa che allo scopo di disporre dei necessari elementi di valutazione non si è mancato di richiedere i chiarimenti del caso alla predetta società che, in merito alla mancanza di denaro contante rilevata presso alcuni uffici postali della provincia di Cosenza, ha precisato che tale stato di cose deriva dall'applicazione di una ordinanza della locale questura che, nel mese di dicembre 1999 aveva disposto, a seguito delle ripetute rapine verificatesi ai danni dei furgoni addetti al trasporto valori, che l'importo massimo trasportabile fosse limitato a 300 milioni per ogni singolo trasporto.

Gli inconvenienti rappresentati, pertanto, sono la conseguenza non già di cautela aziendale, ma di disposizioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza che, peraltro, già dal mese di gennaio 2000 ha innalzato a 600 milioni il limite dei valori trasportabili con una decisione che, anche se non risolutiva dei problemi in parola, va tuttavia nella direzione da tutti auspicata.

In particolare, dovrebbe positivamente risentirne il pagamento delle pensioni anche se, ha tenuto a ricordare la ripetuta società, è da tempo disponibile il servizio « pensionati e accreditati » che consente l'accredito dei ratei di pensione in c/c postale o libretto di risparmio postale fin dal primo giorno del mese ed evita agli interessati i rischi, spesso connessi al prelievo, al maneggio fisico ed alla conservazione di rilevanti somme.

Per quanto attiene il problema delle attese agli sportelli che risultano particolarmente lunghe in coincidenza con alcune scadenze ricorrenti, lo stesso è oggetto di continua attenzione da parte della società che, allo scopo di ridurre quanto più possibile i disagi all'utenza, ha avviato una serie di iniziative, fra le quali particolarmente rilevante è il progetto « Rete 2000 », che prevede specifici interventi volti a limitare i tempi di attesa agli sportelli.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il Ministro della sanità ha annunciato l'immissione in commercio di un farmaco (il « Norlevo ») che intercetta la cellula-uovo già fecondata e la elimina;

a differenza di quanto dichiarato dal Ministro Veronesi, trattasi un prodotto abortivo e non di un semplice contraccettivo perché interviene dopo e non prima della fecondazione;

il Governo, sostenendo che trattasi di contraccettivo, inganna milioni di donne che, disposte a praticare la contraccezione, potrebbero essere contrarie ad effettuare l'aborto;

sul piano giuridico il « Norlevo », in quanto procura aborto, è in violazione della normativa vigente e in particolare della 194 che proibisce la soppressione del concepito al di fuori delle ipotesi e delle procedure previste dalla legge 194;

inoltre tale farmaco determina una illegittima « privatizzazione » dell'aborto riservato dalla legge alle strutture pubbliche a seguito di precise procedure di tipo pubblicistico —:

se non ritenga che l'immissione in commercio di simili farmaci costituisca violazione della legge che tutela la maternità e il diritto alla vita e che pertanto sostanzialmente l'ipotesi di un reato penalmente perseguibile;

se non ritenga suo dovere inviare un rapporto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. (4-31837)

RISPOSTA. — Si risponde all'atto parlamentare in esame dietro delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il medicinale Norlevo è stato autorizzato all'immissione in virtù di un atto amministrativo obbligatorio eseguito al termine di una procedura europea di « Mutuo Riconoscimento » proposta dalla Francia, dove il medicinale è in commercio dal marzo scorso.

Attraverso la predetta procedura di « Mutuo Riconoscimento » — dopo una valutazione tecnico scientifica della validità del farmaco in termini di qualità, efficacia e sicurezza — tutti i Paesi coinvolti sono obbligati ad autorizzare la specialità medicinale con le medesime indicazioni e le medesime informazioni da fornire al medico ed ai pazienti.

Gli altri Paesi europei coinvolti, oltre la Francia (Paese proponente), erano: l'Austria, il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Grecia, l'Olanda, la Svezia e la Gran Bretagna.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è pertanto identica in tutti i Paesi europei, perché sia il contenuto sia la data di commercializzazione devono essere uniformati.

In ordine al meccanismo e agli effetti del farmaco si chiarisce che il Norlevo non provoca interruzione di gravidanza in quanto inibisce l'eventuale attecchimento o annidamento nell'utero dell'ovulo che potrebbe essere stato fecondato.

A tale riguardo, occorre ricordare che, nel linguaggio scientifico per gravidanza si intende quel processo che ha inizio dopo l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.

L'azione del farmaco tende a ricreare le condizioni di un processo biologico naturale che impedisce e spesso blocca l'impianto dell'ovulo fecondato.

Il principio attivo contenuto nel farmaco, in associazione a un estrogeno, è presente, d'altronde, nei preparati contraccettivi da anni in commercio nel nostro Paese.

È opportuno precisare, altresì, che i preparati contraccettivi in parola, ove assunti il giorno dopo a dosaggio doppio o comunque elevato, esplicano azione del tutto analoga a quella del Norlevo, prodotto quest'ultimo che, infatti, contiene oltre ad estrogeni anche la stessa sostanza presente nei predetti preparati contraccettivi in commercio.

Il meccanismo di azione del Norlevo è analogo a quello dei dispositivi intrauterini (IUD; cosiddetta « spirale » di comune utilizzo anche in Italia) e non deve essere confuso con il prodotto RU 486 a base di

mifepristone, che è in grado di interrompere una gravidanza già iniziata con attecchimento dell'ovulo fecondato.

La vendita della RU 486, detta anche pillola del giorno dopo e commercializzata in Francia, è vietata in Italia.

Per scongiurarne il ricorso e l'abuso in sostituzione di un contraccettivo, questo Ministero ha adottato un provvedimento restrittivo imponendo per la vendita del Norlevo la presentazione di una ricetta medica da rinnovare volta per volta.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

FOTI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la ditta Nani Termosanitaria, corrente in Pontenure (Piacenza) — Via Garibaldi 66, risulta avere eseguito prestazioni d'opera e forniture di materiale per diverse centinaia di milioni a favore della Nie Arcadia Nuovi Impianti, corrente in Macomer (Nuoro), e ciò nell'ambito di commesse a quest'ultima affidate dalle ferrovie dello Stato;

il tribunale di Piacenza con decisione del 12 luglio 2000 ha ingiunto alla citata Nie Arcadia Nuovi Impianti di pagare alla ditta Nani la somma di 346.424.000, e ciò in relazione ad alcune fatture — mai contestate, ma neppure pagate — risalenti all'anno 1999;

risulta che le ferrovie dello Stato abbiano puntualmente versato alla Nie Arcadia Nuovi Impianti gli importi relativi alle commesse alla stessa affidate —:

se e quali iniziative intenda assumere per impedire che i sub fornitori di società operanti con le ferrovie dello Stato — come nel caso in questione — siano esposte a rischi economici gravissimi, stante la spregiudicatezza di alcuni appaltatori;

se non ritenga di richiamare le ferrovie dello Stato a più attente verifiche per quanto riguarda l'affidamento degli appalti. (4-31057)

RISPOSTA. — *Si rappresenta, in punto di fatto, che la società F.S. ha riferito di avere stipulato con la Nie Arcadia Nuovi Impianti, (subentrata alla Nie Arcadia s.r.l a seguito di cessione di ramo d'azienda), in qualità di capogruppo di una Associazione Temporanea di Impresa, un solo contratto in data 22.05.1995, avente ad oggetto la realizzazione di « impianti automatici di lavaggio per treni », e che poi lo stesso si è risolto in data 29 dicembre 1999.*

Successivamente, a seguito di gare esposite mediante il ricorso a procedura ristretta, sono stati stipulati tra le F.S. e la Nie Arcadia S.p.A., (la cui differente denominazione sociale fa ritenere che si tratta di un soggetto giuridico diverso dalla Nie Arcadia Nuovi Impianti) altri due contratti, rispettivamente in data 11 novembre 1998 e 29 ottobre 1999, di cui, peraltro, il primo, si è risolto per inadempimento dell'impresa appaltatrice in data 1° settembre 2000, ed il secondo è in corso di risoluzione per la medesima causa.

Si evidenzia, tuttavia, che, avendo le F.S. chiarito di non avere autorizzato l'aggiudicatrice all'affidamento dei lavori appaltati alla ditta Nani Termosanitaria, per nessuno dei tre contratti sopracitati possono essere legittimamente intervenuti rapporti in subappalto.

La regolare procedura relativa al subappalto impone, infatti, che lo stesso venga richiesto dalla ditta appaltatrice ed autorizzato (anche tramite silenzio-assenso entro 30 giorni dalla richiesta) dal soggetto appaltante.

Conseguentemente, l'affidamento di opere in subappalto, sia esso espresso, ovvero tacito, in assenza della prescritta autorizzazione, comporta provvedimenti amministrativi e penali sia a carico dell'impresa subappaltatrice che di quella appaltatrice.

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui le prestazioni « delegate » attengono alla sola fornitura di materiali, in quanto in questo caso la ditta appaltante può non esserne a conoscenza.

Per le sole forniture di materiali, infatti, il committente resta generalmente estraneo ai rapporti tra fornitore ed appaltatore, ad

eccezione di speciali opere da eseguire in regime di qualità, per cui è richiesta la qualifica dei fornitori ed il loro inserimento in una speciale lista.

In questo caso, in base agli eventuali rapporti prima intercorsi ed alla conoscenza che ne è scaturita, resta la facoltà del fornitore di accettare una qualsiasi forma di credito da parte del richiedente la fornitura o, viceversa, di pretendere il pagamento in contanti del materiale.

Con particolare riguardo alla prima delle questioni prospettate, ed in particolare alle problematiche legate alla scelta del contraente ed al subappalto di lavori, occorre considerare che le più recenti disposizioni che regolano la conduzione degli appalti nel settore in cui opera F.S. sono le seguenti:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, « Attuazione delle direttive CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi », come modificato dal decreto legislativo n. 525 del 1999;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, « Legge quadro in materia di lavori pubblici » c.d. Merloni, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/94 e successive modificazioni.

Le richiamate normative sono caratterizzate dalla rigidità quanto a regole di selezione del contraente, al fine della più ampia partecipazione e trasparenza delle procedure di aggiudicazione, da un lato, e di garanzia dell'affidabilità dell'appaltatore o fornitore di beni e/o di servizi, dall'altro.

Per quanto concerne il subappalto, ed in particolare le ipotesi applicative dello stesso istituto alla materia che qui interessa, la normativa di settore prevede dettagliate modalità procedurali, con enumerazione dei casi in cui è possibile il ricorso allo stesso, al fine del controllo e della garanzia circa la scelta degli effettivi esecutori di pubbliche forniture o di lavori pubblici.

In particolare l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 158 del 1995 rinvia

all'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. Di rilievo, ai fini che qui interessano, l'articolo 34 della c.d. legge « Merloni », e l'articolo 34 del decreto legislativo n. 406 del 1991, che, introducendo il comma 3-bis nel disposto dello stesso articolo 18, con effetto dal 1° gennaio 1993, prescrive il pagamento diretto da parte dell'ente appaltante al subappaltatore. In alternativa, è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore. Nel caso di pagamento diretto, i soggetti aggiudicatari devono comunicare all'ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Da quanto sopra si evince che la norma suddetta, e le disposizioni attualmente vigenti, tutelano di per sé il subappaltatore dal rischio di mancati pagamenti.

Quanto alla seconda delle questioni prospettate, si precisa che per l'ente appaltante la rescissione di un contratto per inadempimento dell'impresa aggiudicatrice costituisce motivo di esclusione di tale impresa da successive gare indette dal medesimo soggetto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

presso gli uffici della Corte dei conti in Palermo sono in atto utilizzate 58 unità di lavoratori (29 presso la sezione di controllo, 13 presso quella giurisdizionale e 16 presso la procura regionale) impegnati in progetti di utilità collettiva. Trattasi di progetti proposti dagli anzidetti uffici periferici, autorizzati dal Segretario generale e realizzati in ambito locale con finanziamento regionale (tranne per la copertura assicurativa verso terzi e l'assicurazione I.N.A.I.L., assunte, invece, a carico del bi-

lancio della Corte). Tali progetti verranno ad esaurirsi il prossimo 30 Aprile e, in relazione a tale scadenza, si ritiene, responsabilmente e in via anticipata, di dovere fare presente le gravi e pesanti conseguenze che inevitabilmente discenderanno dalla cessazione dell'attività lavorativa dei soggetti in questione presso gli uffici della Corte siciliana;

detto personale, infatti, svolge, peraltro in modo encomiabile e fattivamente collaborativo, servizi essenziali per tutte le articolazioni della Corte (dattilografia, tenuta e sistemazione degli archivi, aggiornamento dei mastri contabili, servizi ausiliari vari, biblioteca), talché, nella deprecata ipotesi che esso venisse allontanato, tali settori subirebbero una conseguente quasi completa paralisi. Tenuto, peraltro, conto che, in mancanza di personale della Corte dei conti in possesso di specifica qualifica, i lavoratori in questione hanno reso possibile l'utilizzo del sistema informativo Corte-Regione siciliana in uso presso la sezione di controllo mediante l'esercizio delle funzioni di terminalista e di operatore di pc, risulta di tutta evidenza la necessità che gli uffici di Palermo continuino ad avvalersi della loro opera. D'altra parte è da tener presente che detti uffici non sono attualmente in grado di reagire all'impatto che un tale allontanamento comporterebbe, mediante la sostituzione di dette unità con altre in servizio: basti considerare il *turn over* negativo delle qualifiche più basse registrato negli ultimi anni dagli uffici siciliani, unitamente agli effetti indotti dal nuovo contratto collettivo nazionale del personale statale in punto di passaggi di « esecutivo » ad aree superiori. Sotto altro profilo v'è da considerare che è stato grazie all'utilizzo del personale in questione che le sezioni e gli uffici di procura di Palermo hanno avuto modo di assicurare fin dal 1989 e per ben 10 anni gran parte delle attività « serventi » ai propri compiti istituzionali, così, come peraltro, è avvenuto presso altri uffici giudiziari in Sicilia (Corte di appello e tribunale dei minori di Palermo, tribunale di Termini Imerese eccetera);

per i 265 lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva presso uffici giudiziari ubicati in Sicilia, il Ministro della giustizia, a supporto delle riforme ordinarie connesse all'istituzione del « giudice unico » e del « giusto processo », ha predisposto un apposito provvedimento per la loro stabilizzazione occupazionale mediante la previsione, nel decreto legge 10 marzo 2000 n. 54 in corso di conversione, della stipula con gli stessi di contratti a tempo determinato per un periodo di 18 mesi a partire dal 1 maggio 2000. La conversione in legge di detto decreto che non prendesse in considerazione le 58 unità di lavoratori impegnati in progetti di utilità collettiva presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana, comporterebbe una palese ingiustizia ed una disparità di trattamento nei confronti di detti soggetti rispetto a quelli che operano nell'amministrazione della giustizia;

gli uffici di Palermo della Corte dei conti, al pari di quelli della Corte d'appello, sono stati investiti dalle significative riforme introdotte con il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 che, tra l'altro, ha istituito la Sezione giurisdizionale d'appello e ha notevolmente ampliato le attribuzioni di controllo estendendole a tutti gli enti pubblici siciliani;

in connessione con l'esigenza di garantire l'attuazione di detto decreto legislativo, sussiste la necessità di non privare la Corte siciliana, in questo delicato momento di riorganizzazione, del relevantissimo e qualificato apporto assicurato dall'esecuzione dei progetti di utilità collettiva. I lavoratori impegnati in questi dieci anni presso gli Uffici di Palermo sono stati oggetto di particolare e diffuso apprezzamento, hanno acquisito una professionalità specifica non facilmente sostituibile in tempi brevi e attendono, al pari dei colleghi utilizzati dagli Uffici giudiziari ordinari, un meritato riconoscimento dell'attività finora svolta mediante una stabilizzazione occupazionale più garantita —

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Governo;

se sussista la volontà politica di assicurare una stabilizzazione di lavoro a persone che da dieci anni hanno lavorato presso la Corte dei conti di Palermo e che versano in identiche condizioni rispetto alle persone occupate presso la Corte d'appello dello stesso capoluogo. (4-29498)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente quanto segue.*

La legge 18 agosto 2000, n. 242, pubblicata sulla G.U. del 1° settembre u.s., concernente l'autorizzazione al Ministero della Giustizia a stipulare contratti a tempo determinato in favore di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, non prevede alcun rinnovo del contratto in favore del personale utilizzato presso la Corte dei conti di Palermo.

La Corte dei conti ha invece autorizzato per ulteriori sei mesi a decorrere dal mese di maggio 2000 le prosecuzioni dei progetti di lavori socialmente utili presso i propri Uffici di Palermo, attualmente così ripartiti: Sezione di controllo (29 unità), Procura Regionale (16 unità), Sezione giurisdizionale (13 unità) e 17 lavoratori prioritari appartenenti alla ex DALI Spa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 15 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1999 — Serie Generale n. 296), in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione — e modifica l'articolo 315 del codice di procedura penale, prevede alla lettera a) le ipotesi di utile proponibilità della domanda di riparazione, a pena di inammissibilità e nel termine di due anni, espressamente enunciando per il computo di detto termine « dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta

inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 »;

dal letterale testo legislativo che precede sembrerebbe rimanere esclusa la ipotesi di proponibilità in capo a chi, assolto in primo grado con formula ampia e liberatoria (ad esempio, il fatto non sussiste), sia destinatario di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione maturatasi nel corso di definizione del giudizio di appello;

non è da escludere che la ipotesi debba considerarsi già prevista dalla norma dato che la situazione potrebbe, in pura teoria, anche essere provocata — tenuto conto dei tempi della giustizia — in modo da evitare accertamenti di responsabilità, ovvero, comunque, una riparazione incresciosa;

un chiarimento in tal senso, però, sembrerebbe opportuno —:

se ritengano che il caso di specie sia già previsto dall'articolo 15 della legge n. 479/1999 ovvero, in caso negativo, quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire adeguata tutela alla luce della richiamata disposizione legislativa e, soprattutto della ratio della stessa — ai soggetti interessati a quella ipotesi. (4-29581)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha segnalato che le modifiche apportate dalla L. 479/99 (cd. « legge Carotti ») all'articolo 315 c.p.p. discendono dalla necessità sia di elevare, in termini di congruità, i limiti dell'equa riparazione, sia di adeguare la normativa in materia alla pronuncia 446/97 della Corte Costituzionale, concernente la procedura da seguire per ottenere l'indennizzo. Nessuna modifica è stata invece apportata dalla citata legge all'articolo 314 c.p.p. che continua a disciplinare i presupposti della riparazione per ingiusta detenzione, individuati in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria aventi attitudine alla stabilità e sorretti da formule*

decisorie tra le quali non rientra quella — prescrizione del reato — ipotizzata dall'on. interrogante. La tematica dei rapporti tra pronuncia immediata di determinate cause di non punibilità e verifica « nel merito » dell'imputazione è invece regolata dall'articolo 129 dello stesso c.p.p..

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

GUIDI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

attualmente in Italia esiste una grande carenza dei servizi di riabilitazione e che questi esercitano un ruolo decisivo per il miglioramento della salute e delle capacità cognitive e motorie delle persone con *handicap*; e quindi ogni servizio esistente che lavori in maniera positiva va difeso e potenziato;

il centro Anffas (Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali) della sezione di Ostia è l'unico a coprire con tale servizio un grande bacino di utenza composta da oltre duecentomila abitanti; che inoltre si distingue per la sua prassi riabilitativa assai qualificata e con modelli di intervento innovativi: giardinaggio, arte-terapia, eccetera, che è riuscito a stabilire rapporti reali con il territorio ed anche con una struttura casa-alloggio indispensabile per la quotidianità e garanzia per le persone disabili che resteranno « dopo di noi »;

tali servizi indispensabili per le persone handicappate attualmente assistite, e speranza per coloro che dovranno iniziare il trattamento, rischia di chiudere con gravissimi danni per l'interruzione di un rapporto terapeutico instaurato con anni di fatica e con il rischio che le persone handicappate e le loro famiglie abbiano da questa interruzione un duro e persino inenunciabile regresso a causa di un mancato pagamento delle rette che la ASL RMD non paga dall'inizio di questo anno e tale struttura ha già accumulato un debito di mancato pagamento pari a lire 964.033.305;

come intenda adoperarsi di concerto con la regione affinché venga risolta immediatamente tale incresciosa situazione che crea un grave danno per i lavoratori privi di stipendio dall'inizio di quest'anno, come se fossero lavoratori di serie B, e per evitare il danno che provocherebbe la sua chiusura. (4-24323)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'atto parlamentare indicato, le competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio hanno comunicato che, a seguito di un incontro specifico tenutosi in data 7 febbraio 2000 presso l'Assessorato Politiche per la Qualità della Vita, sono stati rilasciati, sia per il centro A.N.F.F.A.S. di Ostia che per quello di Roma, i relativi decreti autorizzativi.*

In esito alla avvenuta definizione degli atti autorizzativi per le attività di riabilitazione ex articolo 26 L. n. 833/78, l'Azienda USL Roma D ha manifestato, nel rispetto dei criteri di legittimità amministrativa e di corretta gestione, piena disponibilità ed attenzione alle richieste dei centri in questione e sta procedendo alle verifiche contabili del caso per determinare l'entità dei conguagli richiesti.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

LUCÀ. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la Fapa è un'azienda di Beinasco (Torino) destinata alla produzione di portapacchi e portasci per automobili, dotata di un organico complessivo di 87 dipendenti composto per la maggior parte da donne;

nei giorni scorsi la Fapa ha dato il via alla procedura per la messa in mobilità nei confronti di 31 operai suoi dipendenti;

la procedura di mobilità avviata dai vertici aziendali in realtà non potrà che tramutarsi in veri e propri licenziamenti,

poiché sono pochissimi gli operai effettivamente in possesso dei requisiti necessari per passare dalla mobilità alla pensione;

la decisione dell'azienda, che è stata comunicata lo scorso 2 febbraio all'Unione Industriale, alle rappresentanze sindacali unitarie e ai sindacati confederali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, sarebbe dovuta secondo il sindacato, non a particolari problemi produttivi o a problemi di carattere finanziario, bensì all'intenzione di risparmiare sul costo del lavoro realizzando buona parte del montaggio finale con l'ausilio di ditte esterne;

i lavoratori della Fapa hanno proclamato lo stato di agitazione per protestare contro una gestione aziendale che da un lato mette a rischio posti di lavoro e un patrimonio di risorse umane e professionalità, e dall'altro porta al declino e all'impoverimento un'azienda ben radicata nel tessuto produttivo della zona —:

quali iniziative i Ministri competenti intendano adottare per fare chiarezza sulle motivazioni di una scelta aziendale così pesante in termini di ritorno occupazionale;

se intendano intervenire tempestivamente su una situazione che rischia di diventare estremamente pregiudizievole sia per i lavoratori che per la stessa realtà industriale della zona di Beinasco.

(4-28327)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La ditta FAPA S.p.A. opera nella produzione di accessori per auto e più specificamente in quella di portabagagli da tetto.

La stessa è posizionata su livello medio/alto grazie allo sviluppo di prodotti disegnati da noti stilisti ed alla capillare distribuzione presso i piccoli dettaglianti che rappresentano la parte più redditiva ed importante dell'attività commerciale.

Recentemente, però, la situazione di mercato è profondamente cambiata a causa della modifica del sistema distributivo e dello sviluppo dei portasci magnetici. Più precisamente:

il settore grande distribuzione e soprattutto i centri auto sono diventati gruppi di acquisto con un enorme potere contrattuale ed offrono ai propri clienti una vasta scelta di prodotti a prezzi decisamente competitivi;

i portasci magnetici, prodotto ideato e immesso sul mercato dalla ditta FAPA, che a suo tempo ha consentito alla stessa di raggiungere volumi di vendita elevatissimi, ha risentito delle peculiarità intrinseche al prodotto stesso.

Le caratteristiche che ne hanno decretato il successo, (ovvero la non necessità di sistemi di aggancio specifici) hanno infatti permesso a nuovi costruttori d'inserirsi nel mercato prima precluso. Inoltre, gli investimenti minimi per la realizzazione di questo prodotto e la facilità di poterlo promuovere presso la grande distribuzione, hanno creato una nuova concorrenza e, di conseguenza, un abbattimento dei prezzi.

Per quanto sopra, al fine di recuperare la redditività anche mediante un contenimento dei costi, la FAPA ha decentrato all'esterno alcune lavorazioni a basso contenuto professionale.

La società in oggetto pertanto, in data 24 gennaio 2000 con comunicazione resa alle OO.SS, alle RSU ed alla Regione Piemonte, in attuazione alla normativa di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23/07/1991, n. 223, ha avviato la procedura di mobilità per n. 31 lavoratori in esubero.

Dopo vari confronti terminati con nulla di fatto nella fase sindacale e dopo le riunioni del 22 marzo 2000 e 6 aprile 2000 tenutesi presso la Regione Piemonte, in data 12 aprile 2000, con la mediazione della Regione medesima, si è raggiunto un accordo che ha ridotto il numero degli esuberanti da 31 a 23 unità.

Con detto accordo si è stabilito che:

n. 15 lavoratori nell'ambito dei criteri di scelta di cui all'articolo 5 comma 1 della legge n. 223/91, riceveranno un incentivo minimo aggiuntivo al TFR di 15.500.000 lorde;

n. 5 lavoratori che possono accedere ad un trattamento pensionistico durante o

al termine del periodo di mobilità, riceveranno un incentivo minimo aggiuntivo al TFR di L. 5.000.000 lorde;

3 lavoratori saranno ricollocati a tempo indeterminato presso un'azienda fornitrice FAPA alla quale saranno assegnate commesse per 24 mesi a garanzia di tale occupazione. A tali lavoratori verrà corrisposto un incentivo minimo aggiuntivo al TFR di L. 11.500.000 lorde.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero:
Enrico Letta.*

LUCHESE. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

le autostrade e le strade statali sono superaffollate di Tir, che trasportano merci;

gli incidenti stradali provocati dai Tir sono all'ordine del giorno, gli automobilisti sono atterriti dalle centinaia di Tir che incontrano lungo i loro percorsi;

appare quindi urgente che il trasporto merci non venga più praticato su gomma, ma soprattutto per ferrovia e per mare —:

se non ritenga di predisporre delle forti agevolazioni al fine di determinare il trasporto merci per via ferroviaria, marittima ed aerea. (4-30366)

RISPOSTA. — Riguardo alle misure adottate allo scopo di alleggerire il traffico merci su strada, il nuovo Piano generale dei Trasporti e della Logistica (PGT) identifica fra i principali elementi di criticità del sistema di trasporti italiano l'assoluta prevalenza del trasporto merci su strada, all'origine di esternalità negative in termini di impatto ambientale e, in particolare, di incidentalità.

Le misure logistiche correttive individuate nei documenti programmatici del PGT consistono in un articolato ventaglio di azioni: sviluppo dei traffici merci sulle medie-lunghe distanze con modalità di tra-

sporto più sostenibili rispetto a quello stradale, attraverso il rilancio del trasporto di cabotaggio, la piena attuazione dei progetti delle « autostrade del mare »; sviluppo dell'intermodalità anche attraverso il trasporto combinato strada-rotai; adozione di agevolazioni tese ad accelerare il processo di riorganizzazione delle piccole e medie imprese e delle imprese monoveicolari; miglioramento della utilizzazione delle infrastrutture, dei servizi e dei mezzi; sviluppo di tecnologie innovative per la gestione della domanda.

Di qui la necessità di incentivare la intermodalità dei trasporti se non addirittura lo spostamento dei carichi per modalità alternative.

La sicurezza dei trasporti costituisce un dei temi centrali del PGT; in tema di sicurezza stradale, in particolare, l'obiettivo è ridurre in misura significativa il numero e le conseguenze degli incidenti stradali, tramite l'attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale (PNSS — legge 144/99), che dovrà definire modalità attuative, obiettivi e risultati quantitativi, individuare tempi, costi e azioni di monitoraggio dei risultati in modo tale da adeguare le azioni operative in base al confronto tra i risultati attesi e quelli effettivamente raggiunti.

In tale ottica il Piano definisce gli obiettivi generali di lungo termine e gli obiettivi parziali di breve termine. I principali strumenti d'intervento sono: la costruzione di una cultura della sicurezza stradale; lo sviluppo dell'azione di prevenzione-controllo-repressione; la riorganizzazione della circolazione in ambito urbano, interventi sulle infrastrutture stradali, strategie per la selezione degli interventi. L'attuazione di un programma integrato di interventi per il miglioramento della sicurezza dovrà anche coinvolgere e coordinare le azioni dei diversi operatori ed Enti locali.

Infine, relativamente all'autotrasporto, decorre principalmente rendere operativi ed effettivi i provvedimenti per l'applicazione integrale delle normative europee sugli orari di guida e sull'accesso alla professione, nonché rendere i controlli più rigidi in modo da contrastare le violazioni dei limiti di velocità ed il sovraccarico dei mezzi.

In ordine alla previsione di incentivi, si fa presente che iniziative in tal senso hanno trovato ostacoli nella normativa UE.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

LUCCHESI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere:

se voglia inasprire al massimo le pene per quanti entrano negli appartamenti per rubare e compiere sevizie di ogni genere;

la casa deve essere considerata inviolabile, quindi ladri e criminali che vi penetrano, presenti o assenti gli abitanti, debbono essere severamente puniti;

non è più tollerabile che i ladri — se e quando vengono arrestati — dopo due giorni sono rimessi in libertà, e riprendono la loro attività criminosa;

le famiglie italiane hanno paura, ormai la delinquenza spadroneggia, non ha più paura di nulla, opera ed agisce di giorno e di notte, anche con le persone presenti;

tutto ciò significa che la criminalità ha le mani libere;

se il Governo ritenga di emanare provvedimenti drastici e severi o invece vuol lasciare le cose come stanno, lasciando le famiglie degli italiani in balia della criminalità nostrana ed extracomunitaria. (4-30544)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica — sulla base delle notizie fornite dall'Ufficio Legislativo — che il 20 aprile 1999 il Governo ha presentato il disegno di legge 5925. Dopo lunga discussione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati detto disegno di legge è stato trasmesso all'Assemblea in un testo che risulta dalla riunione del disegno governativo con altri riguardanti la stessa materia (testo unificato 465 A Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Per quanto più specificatamente riguarda il profilo sollevato dall'interrogante relativo ai furti in appartamento, l'articolo 2 prevede una nuova ipotesi di reato che consentirebbe di sanzionare con pena più grave dell'attuale tali reati.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MANTOVANO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con la legge n. 22 luglio 1997, n. 276, articolo 14, è stata prevista l'assunzione di 368 posti di dattilografo ex IV qualifica vincitori del concorso speciale per il personale precario; sono state assunte n. 463 persone di cui n. 234 con rapporto di lavoro *part-time*; con la stessa legge è stata prevista l'assunzione di n. 954 posti di operatore amministrativo (ex. V qualifica funzionale) vincitori del concorso speciale per il personale precario; sono state assunte n. 1.199 persone di cui 606 con rapporto di lavoro *part-time*; in occasione della sottoscrizione del contratto e preventivamente ad esso, veniva prospettata l'ipotesi che, in un arco di tempo di due anni circa dall'assunzione, vi sarebbe stata la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (cosa non attuata a suo tempo, per un problema di copertura economica avanzato dal dipartimento della funzione pubblica), la qual cosa ha condizionato in maniera determinante la scelta della sede da parte dei candidati vincitori; a tutt'oggi, per quanto riguarda le posizioni economiche B1 e B2, la pianta organica risulta sguarnita;

il continuo ricorso ai lavoratori socialmente utili (Lsu), e ai cosiddetti « trimestrali », nelle citate posizioni economiche) dimostra l'esistenza di disponibilità finanziarie da destinare a tal uopo; è sempre più richiesta dalle Cancellerie l'espletamento dei compiti dei lavoratori succitati in maniera continuativa e non disorganica; l'assunzione di due persone in posizione di *part-time* comporta un onere suppletivo per lo Stato rispetto al personale assunto in *full-time* —:

quali provvedimenti intenda adottare per tramutare, nel minor tempo possibile, il rapporto di lavoro *part-time* cui sono soggetti i vincitori di concorso di cui alla legge sopra citata in rapporto *full-time*, sanando così una macroscopica ingiustizia a danno dei citati lavoratori con conseguente utilizzo degli stessi a tempo pieno e in maniera sicuramente più funzionale e più rispondente alle esigenze reali della giustizia. (4-31159)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione indicata l'interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione per consentire ai vincitori dei concorsi per operatore amministrativo e dattilografo, riservati al personale straordinario trimestrale, di trasformare nel più breve tempo possibile, il loro rapporto di lavoro part-time in uno a tempo pieno.*

Al riguardo è stata interessata la competente articolazione ministeriale che ha precisato quanto segue.

L'assunzione di un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non è dipesa da scelta dell'Amministrazione ma è conseguente ad un preciso obbligo di legge.

L'articolo 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (e successive modificazioni) ha, infatti, stabilito che una percentuale delle nuove assunzioni (dapprima il 20% poi il 25% e, ora, il 50%) dovesse essere disposta con rapporto di lavoro part-time.

Tale circostanza è stata illustrata agli interessati in occasione della loro presentazione nei locali del Ministero al fine di scegliere la sede di servizio e sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; nella stessa circostanza è stato anche precisato che la modifica del rapporto (da part time a tempo pieno) sarebbe stata possibile solo se prevista da una specifica norma di legge ovvero da una disposizione contrattuale, al momento inesistenti.

Si aggiunge che la legge finanziaria per l'anno 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488) ha previsto la possibilità di modificare i rapporti di lavoro del personale assunto a tempo parziale, ma ha condizionato tale modifica al fatto che rimanga invariato il

numero complessivo delle persone assunte con tale tipologia di rapporto.

In sostanza quindi, l'Amministrazione può trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno solo in caso di nuove assunzioni di personale in regime di part-time.

Ciò è avvenuto in occasione dei recenti assestamenti dei vincitori del concorso in questione (e di alcuni movimenti disposti ai sensi della legge 104/92), a seguito del trasferimento di alcuni impiegati in uffici presso cui non è previsto il part-time. Tali impiegati, infatti, sono stati sostituiti negli uffici di provenienza da altri lavoratori (assunti in sostituzione di vincitori che non hanno preso servizio) con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Da quanto esposto emerge che, al di fuori delle ipotesi di cui si è detto, non è possibile, almeno allo stato, la trasformazione automatica (a tempo pieno) del rapporto di lavoro del personale assunto part-time.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MARENGO, AMORUSO, TATARELLA e POLIZZI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'ispettorato compartimentale dei monopoli dello Stato, con organico di 50 unità, alcune delle quali in servizio precario, ha competenze territoriali per la Puglia e parte della Basilicata;

all'ispettorato compartimentale sono delegati i compiti istituzionali di: rilascio licenze, rinnovi, lotto e lotterie, distribuzione biglietti delle lotterie, verifiche dei requisiti per il rilascio di licenze per tabaccherie (una sola unità per tutto il territorio), contenzioso con un arretrato di circa 150 mila verbali (gran parte dei quali non sono mai stati esaminati), 25 mila sentenze esecutive, molte delle quali in fase di prescrizione, gestione della custodia dei beni sequestrati (automezzi, natanti, immobili, eccetera);

con tutta la buona volontà non si riescono a comprendere i motivi del totale abbandono di questo ispettorato, visto che oltre a non avere un direttore stabile da molti anni (tutti in fuga), non ha mai avuto una seria informatizzazione —:

quali iniziative intenda mettere in atto affinché con la immediatezza che il caso richieda, l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Bari assuma la giusta funzionalità e dimensione che merita visto che lo stato attuale provoca danni economici ingenti allo Stato, dei quali il ministero potrebbe essere chiamato a rispondere alla Corte dei Conti. (4-28616)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'esprimere preoccupazione per la situazione organizzativa dell'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari, ha chiesto, in particolare, di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché il predetto Ispettorato Compartimentale assuma la giusta funzionalità.*

Al riguardo l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha riferito, in via preliminare, che in effetti tale Ufficio è impegnato a fronteggiare un carico di lavoro particolarmente ponderoso soprattutto per quanto attiene al servizio del contenzioso; tale sovraccarico è derivato in gran parte dalla crescita esponenziale dei flussi contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri sulle coste pugliesi negli anni novanta.

Pertanto, al fine di dare al predetto organo una direzione stabile con effetti migliorativi sull'andamento del servizio è stato nominato, con decreto direttoriale del 30 maggio 2000, il Direttore titolare che ha assunto l'incarico in data 15 giugno 2000.

Inoltre, è in corso di definizione la procedura volta all'individuazione di almeno dieci unità lavorative di diverse qualifiche funzionali, attualmente in forza presso la locale Manifattura Tabacchi, da utilizzare presso il suindicato Ispettorato, per far fronte a preminenti esigenze di servizio.

È altresì, in corso un ulteriore potenziamento informatico dell'Ufficio, sia per quanto attiene all'hardware che al software.

Infatti, in tempi brevi saranno fornite al suddetto Ispettorato ben diciotto postazioni di lavoro più un server, ed è stato autorizzato l'acquisto in sede locale di altri sette personal computers, per un totale complessivo di quaranta posti di lavoro.

Ha precisato l'Amministrazione dei Municipi che gli effetti migliorativi di tale potenziamento riguarderanno in primo luogo il settore del contenzioso con la già avvenuta consegna della procedura per la costituzione di un archivio dei veicoli sequestrati per fatti di contrabbando e con la imminente consegna delle procedure per il controllo depositi fiscali e per la gestione delle entrate.

Per quanto riguarda la formazione del personale sono stati organizzati corsi per amministratore di reti locali e per « istruttore/assistente », in modo da avere in loco personale qualificato che potrà costituire un punto di riferimento per le problematiche applicative dei pacchetti software, nonché corsi di alfabetizzazione informatica.

È infine, previsto il collegamento, tramite la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, della rete locale con la Direzione Generale.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MARIANI, GIACCO, GASPERONI, CEsSETTI e DUCA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

il decreto 1° febbraio 1991 esenta i soggetti con affezioni cardiovascolari dal pagamento dei farmaci che interferiscano con la coagulazione e dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

la sorveglianza terapeutica, parte integrante e indispensabile dei controlli, non era prevista nel tariffario in vigore nel 1991. Il decreto del Ministero della sanità del 22 luglio 1996 prevede invece tale possibilità: codice 89.01: visita di sorveglianza terapia anticoagulante lire 25.000;

il pagamento di tale prestazione che si ripete più volte in un mese comporta un

onere insostenibile per i pazienti con tali patologie croniche —:

se non ritenga opportuno considerare tale prestazione specialistica parte integrante della terapia anticoagulante e quindi esente dalla partecipazione alla spesa;

se non ritenga inoltre, dato che al momento ogni regione si comporta in modo differente, creando disomogeneità di trattamento per lo stesso tipo di pazienti, dare indicazioni per un'interpretazione uniforme della normativa in esame.

(4-16321)

RISPOSTA. — Dal 10 ottobre 1999 è entrato in vigore il nuovo decreto ministeriale n. 329/99 « Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 aprile 1998 ».

Tale decreto prevede che i soggetti colpiti da affezioni del sistema circolatorio possono vedersi riconosciuta l'esenzione per la condizione di cui al codice 002 del decreto 329/99.

In tal modo potranno usufruire in esenzione delle prestazioni individuate dal medesimo decreto, tra cui figura la prestazione « visita », identificata dal codice 89.01.

Pertanto, le visite di sorveglianza sulla terapia anticoagulante, come tutte le visite di controllo, cioè effettuate dopo l'accertamento della patologia, vanno sempre concesse in esenzione.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

MIGLIORI. — Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il direttore generale delle Poste, tramite circolare n. 14/2000 (Attività Extralavorative — Incompatibilità) diramata a tutto il personale e permanentemente da affiggere negli albi aziendali ha rinnovato l'interpretazione della normativa riguardante i diritti e i doveri del prestatore di lavoro su riferimento all'attività « contraria

agli interessi dell'azienda o comunque incompatibili con i doveri di ufficio»;

incredibilmente a pagina 3 di tale circolare si finisce per equiparare l'espletamento di cariche elettive e/o di incarichi nell'ambito di Associazioni di qualsivoglia natura e/o di organizzazioni sindacali come — di fatto — contrarie agli interessi dell'azienda o incompatibili, in quanto sarebbe doveroso « il presidio costante e continuativo della posizione di lavoro »;

incredibilmente « si rende necessario prevedere un diverso orientamento dei lavoratori in questione » con conseguente decisione delle strutture territoriali competenti di « spostare » i lavoratori in questione —:

se l'evidente incompatibilità di tale circolare lesiva di elementari diritti politici, sindacali e associativi e contraria alla normativa vigente per l'espletamento di incarichi elettivi e di attività sindacale sia chiara al Ministro;

se tale circolare sia effettivamente autentica;

se — in tal caso — il direttore generale delle Poste abbia già rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. (4-29685)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statuari della società.*

Tuttavia, sulla questione posta dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la medesima società la quale ha precisato che il risultato a cui si intendeva pervenire con l'emana-zione della circolare n. 14 del 17 marzo 2000 non era certamente quello di limitare la libertà sindacale ma, molto più semplicemente, quello di definire — in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro — i criteri per individuare casi di incompatibi-

lità nell'ambito della esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, nella circolare è stato chiarito che ai dipendenti debbono intendersi precluse le attività extra aziendali che per la loro natura, nonché per le modalità di svolgimento e per l'impegno richiesto possono incidere e confliggere con l'interesse dell'azienda: di conseguenza gli eventuali interessati debbono sottoporre a preventiva autorizzazione lo svolgimento di attività extra lavorative.

In tal modo l'azienda ha inteso tutelare il proprio diritto alla riservatezza prevenendo il possibile uso improprio delle notizie inerenti l'organizzazione ed i metodi di produzione da parte dei propri dipendenti, nonché evitare disfunzioni prevedendo, in settori di particolare rilevanza, l'applicazione di personale a tempo pieno.

In sostanza, ad avviso della società, una attenta lettura della circolare in parola evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di evitare inconvenienti di carattere organizzativo e, in particolare, di escludere la possibilità che una medesima persona possa cumulare incarichi aziendali di gestione del personale con incarichi in seno alle organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che lo stesso soggetto possa cumulare il ruolo di rappresentante dell'azienda per la gestione delle risorse umane, con quello di rappresentante della controparte sindacale.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, le indicazioni contenute nella ripetuta circolare appaiono del tutto rispettose dei diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, mentre tendono a coordinarne la relativa espressione con le esigenze di servizio al fine di assicurare la distinzione dei ruoli ed un appropriato assetto dialettico delle relazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PARRELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'amministrazione delle Poste ha da tempo sottoscritto il contratto di locazione

delle porzioni immobiliari, da destinarsi a ufficio postale, site in Roma via Filoteo Alberini;

di detto servizio è previsto l'inserimento all'ufficio postale Roma 155;

per i locali già assunti l'amministrazione paga da tempo i relativi canoni;

la zona per la quale il servizio è stato programmato ha urgente bisogno del medesimo in relazione alla densità abitativa e al dislocamento eccentrico degli altri uffici postali —:

se ritenga che non costituisca uno sperpero di pubblico denaro il pagamento di canoni a vuoto;

se e quali siano le ragioni di siffatta situazione paradossale;

se e quali provvedimenti intenda prendere per risolvere i problemi prospettati nell'interesse della popolazione.

(4-26466)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a., interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante ha riferito che il contratto d'affitto dei locali individuati quali sede dell'Agenzia Roma 155 è stato stipulato in data 15 luglio 1999 con decorrenza del canone di locazione dal mese di settembre del medesimo anno.

Alla stipula del contratto è avvenuta la consegna delle chiavi dei locali stessi, momento dal quale si è avviata la redazione del progetto di ristrutturazione ed adattamento dell'immobile alle esigenze postali.

Nell'informare che i predetti lavori di ristrutturazione dovrebbero terminare entro quest'anno, la società Poste Italiane ha comunicato che l'agenzia postale 155 è stata inclusa nel progetto « Layout 2000 » con il quale l'azienda intende modificare le con-

dizioni ambientali delle varie strutture al fine di renderle più funzionali ed accoglienti sia per i dipendenti che per la clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

PRESTIGIACOMO. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la società Poste italiane ha emanato, in data 17 marzo 2000, una circolare in cui si impartiscono disposizioni ai dipendenti circa le incompatibilità con attività extralavorative che possano pregiudicare il normale svolgimento dell'orario di lavoro;

suscita perplessità la parte della circolare quando prevede l'incompatibilità tra la funzione di dipendente e quella con l'espletamento di cariche pubbliche elettive e sindacali;

molti dipendenti della società Poste svolgono la loro attività politica e sociale nei limiti delle leggi che la prevedono conciliandola, in modo egregio, con la funzione cui sono assegnati, sembra, pertanto, illegittimo il comportamento della società predetta che discrimina i lavoratori in modo palese ed ingiusto;

è necessario sottolineare che la nostra Costituzione riconosce la possibilità a tutti i cittadini di accedere a cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza e stabilisce, inoltre, che questi hanno il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il loro posto di lavoro;

un'altra anomalia che renderebbe viziato di illegittimità il provvedimento della società Poste è che i casi di incompatibilità per l'accesso a cariche elettive devono essere disciplinati con legge e non con semplice circolare interna —:

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché la società Poste riveda la circolare suddetta in palese contrasto con disposizioni di legge;

quali ragioni abbiano consigliato l'emanazione di una circolare di tale natura che appare illegittima e discriminatoria nei confronti dei dipendenti della società. (4-29401)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Tuttavia, sulla questione posta dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la medesima società la quale ha precisato che il risultato a cui si intendeva pervenire con l'emanazione della circolare n. 14 del 17 marzo 2000 non era certamente quello di limitare la libertà sindacale ma, molto più semplicemente, quello di definire — in linea con quanto stabilito dall'articolo 30 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro — i criteri per individuare casi di incompatibilità nell'ambito della esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, nella circolare è stato chiarito che ai dipendenti debbono intendersi precluse le attività extra aziendali che per la loro natura, nonché per le modalità di svolgimento e per l'impegno richiesto possono incidere e confliggere con l'interesse dell'azienda: di conseguenza gli eventuali interessati debbono sottoporre a preventiva autorizzazione lo svolgimento di attività extra lavorative.

In tal modo l'azienda ha inteso tutelare il proprio diritto alla riservatezza prevenendo il possibile uso improprio delle notizie inerenti l'organizzazione ed i metodi di produzione da parte dei propri dipendenti, nonché evitare disfunzioni prevedendo, in settori di particolare rilevanza, l'applicazione di personale a tempo pieno.

In sostanza, ad avviso della società, una attenta lettura della circolare in parola evidenzia che lo scopo della direttiva è quello di evitare inconvenienti di carattere organizzativo e, in particolare, di escludere la possibilità che una medesima persona possa

cumulare incarichi aziendali di gestione del personale con incarichi in seno alle organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che lo stesso soggetto possa cumulare il ruolo di rappresentante dell'azienda per la gestione delle risorse umane, con quello di rappresentante della controparte sindacale.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, le indicazioni contenute nella ripetuta circolare appaiono del tutto rispettose dei diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, mentre tendono a coordinarne la relativa espressione con le esigenze di servizio al fine di assicurare la distinzione dei ruoli ed un appropriato assetto dialettico delle relazioni sindacali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ORESTE ROSSI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante è stato informato della grave situazione di difficoltà in cui versano le cooperative di servizi socio assistenziali e tutelari nel reperire personale con la qualifica di « Infermiere Professionale »;

tale situazione, frutto di una errata programmazione da parte degli organi istituzionalmente preposti, è destinata ad ulteriormente acuirsi nel breve periodo con intuibili disagi a carico degli utenti dei servizi stessi;

l'impossibilità di reperire infermieri professionali, peraltro richiesti dalla legge nella gestione case di riposo e di servizi socio assistenziali, sanitari e tutelari sul territorio, costringerà molte cooperative ad interrompere l'erogazione dei servizi al fine di non incorrere nelle sanzioni civili e penali comminate dagli organi deputati alla vigilanza —:

se intendano pertanto:

ripristinare i corsi professionali per l'ottenimento della qualifica di infermiere professionale in tempi brevi o comunque

in parallelo all'istituzione dei corsi previsti dall'attuale legislazione;

consentire anche in via transitoria l'utilizzo di personale qualificato in pensione;

consentire una deroga ai parametri previsti dalle leggi di settore per un periodo almeno coincidente alla durata dell'emergenza;

creare una figura professionale « intermedia ». (4-27379)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, si rammenta che con il riordino del Servizio Sanitario Nazionale, avviato dai Decreti legislativi nn. 502/92 e 517/93, anche la professione infermieristica ha iniziato un processo di grande cambiamento e trasformazione, cambiamento che ha comportato la modifica dell'assetto organizzativo delle Scuole Infermieristiche: a livello formativo sono stati attivati i corsi di Diploma Universitario per infermiere in applicazione dell'articolo 6 del citato Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 « Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere », ha determinato il campo proprio di attività e di responsabilità degli infermieri.

Il Decreto Ministeriale 24 luglio 1996 ha approvato la tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'articolo 9 della Legge 19 novembre 1990, n. 341.

Dall'anno 1996, per accedere agli studi infermieristici i candidati devono possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Il Corso di Diploma Universitario per Infermiere ha durata di 3 anni, prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria (4.600 ore).

I Corsi si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale.

Per quanto riguarda, invece, l'istituzione di una figura professionale « intermedia », si precisa che è in fase di perfezionamento il provvedimento relativo all'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore Socio-Sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione.

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

ROTUNDO. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato Spa assegnano dei carri ferroviari all'industria privata « Officine meccaniche e ferroviarie del Salento spa » con contratti che di solito hanno una durata di uno o due anni;

l'ultimo contratto è scaduto il 31 dicembre 1998 e a tutt'oggi si è andati avanti in regime di proroga;

in costanza di regime di proroga le Fs hanno pubblicato un bando di gara per coprire il servizio di manutenzione carri sino al 31 dicembre 2000;

unitamente a quattro altre imprese, fornitori storici delle Fs, si è costituito un raggruppamento temporaneo d'impresa e si è formalizzata entro la data di scadenza del 19 maggio 1999 un'offerta completa in tutte le sue parti e complessivamente concorrenziale rispetto alle condizioni generali di mercato;

le Fs senza rendere pubblici i risultati della gara hanno invalidato la stessa e ne hanno indetta una nuova con scadenza alle ore 12.00 del 6 settembre 1999;

il nuovo dispositivo ha stravolto le consuetudini in uso, ha impedito di fatto ai fornitori storici di poter partecipare alla gara con gravissime conseguenze sul piano economico ed occupazionale;

la situazione potrebbe diventare senza sbocco (da lunedì 4 ottobre ben 170 operai della Omfesa di Trepuzzi saranno messi in cassintegrazione) salvo che le Fs

non intendano abbandonare la posizione di rigidità intrapresa —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di assegnare un congruo periodo di proroga e nel contempo aprire con le imprese un confronto tendente a ricercare soluzioni compatibili tra il perseguimento di risparmi da parte della stazione appaltante e congruità dei prezzi praticati dai fornitori. (4-25902)

RISPOSTA. — In relazione a quanto evidenziato nell'interrogazione, si comunica che la società Ferrovie dello Stato S.p.A., all'uopo invitata a fornire notizie in merito, ha riferito che la società OMFESA di Trepuzzi è iscritta al sistema di qualificazione per le imprese riparatrici di materiale rotabile per la categoria Carri.

La suddetta società è stata invitata, con tutte le imprese qualificate secondo il sistema di qualificazione europeo reso pubblico con bando nella G.U.C.E. del 21 gennaio 1999, n. 98/S1176782/IT, ed ha presentato offerta alla recente gara di appalto bandita dalle Ferrovie dello Stato per le necessità fino a tutto il 31 maggio 2001.

In tale gara la società OMFESA si è aggiudicata, quale migliore offerente, n. 5 lotti corrispondenti a 2.500 carri.

Il contratto è attualmente in esecuzione e la società rispetta le consegne pattuite.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

SBARBATI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Ancona soffre da tempo di una grave deficienza di organico dei magistrati e del personale amministrativo, che incide negativamente sulla sua attività e penalizza i cittadini;

in un recente incontro con i parlamentari delle Marche ed i rappresentanti dell'ordine degli avvocati di Ancona, il Ministro si era impegnato per varare provvedimenti risolutivi di questa grave situa-

zione, ma a tutt'oggi non si è avuta alcuna notizia in tal senso —:

se e come intenda provvedere per risolvere il problema del tribunale di Ancona nel quadro dei provvedimenti che riguardano il Suo ministero e il funzionamento della giustizia. (4-31031)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria nel trasmettere i prospetti (in visione presso il Servizio Resoconti) relativi alla situazione del Tribunale di Ancona e delle sezioni distaccate di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, ha comunicato che l'ampliamento della dotazione di magistrati presso tali uffici potrà essere considerato alla luce dell'incremento, in misura di 1000 unità, dell'organico complessivo del personale di magistratura, previsto dal disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

SEDIOLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il 12 dicembre 1988 fu stipulata convenzione (112/88) fra le Ferrovie dello Stato, il Comune di Forlì e la provincia di Forlì per la soppressione dei passaggi a livello della linea ferroviaria Bologna-Rimini, ricadente nel territorio del comune di Forlì;

alla data odierna non si è ancora realizzato il sottopasso ferroviario al chilometro 63+468 previsto nella suddetta convenzione;

la gara FS per l'esecuzione dei lavori fu vinta nel 1994 dalla ditta C.P. di Verona, fallita nel dicembre 1997 senza iniziare i lavori del suddetto sottopasso;

la nuova gara Ferrovie dello Stato del 9 ottobre 1998 fu vinta dalla ditta « Europea Costruzioni » di Sant'Antonio di Catania che dichiara di non proseguire i lavori

in quanto non in grado di approvvigionarsi di calcestruzzo e di inerti a prezzo adeguato nel territorio forlivese;

forte è il disagio provocato nella città di Forlì dalla chiusura per lavori sospesi, della via sulla quale si trova il passaggio a livello —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per rimuovere gli ostacoli che non permettono il proseguimento dei lavori e per accertare se vi sia stata superficialità delle Ferrovie dello Stato nell'assegnazione dei lavori stessi senza optare per il contraddittorio nonostante il vistoso ribasso fatto da ditte fuori regione. (4-26094)

RISPOSTA. — Si fa presente che i lavori relativi delle opere sostitutive dei passaggi a livello posti ai Km 60+883, 63+468 e 68+877 della linea Bologna-Rimini, in Comune di Forlì, furono affidati, in data 14 novembre 1995, all'impresa Generale di Costruzioni e Progettazione di Verona a seguito di una gara esperita con procedura ristretta.

Tale primo contratto fu rescisso in danno a causa di gravi inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria che, nel dicembre 1997, venne dichiarata fallita.

Si rileva che all'atto della risoluzione contrattuale, erano stati completati gli interventi di spostamento ed adeguamento dei sottoservizi interferenti con l'opera da realizzare.

Al fine di completare i lavori, F.S. ha provveduto ad indire una seconda gara mediante l'affidamento con procedura ristretta.

L'aggiudicataria di tale seconda gara è risultata l'impresa Europea Costruzioni di Catania in data 12 gennaio 1999 e la relativa consegna è avvenuta in data 12 aprile 1999.

A partire da quest'ultima data, l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto ultimare le opere entro 360 giorni (tempo utile contrattualmente fissato per la durata dei lavori).

Oltre tale scadenza, fatte salve le sospensioni imposte o le proroghe concesse dall'ente appaltante, il contratto d'appalto prevedeva l'applicazione di lire 2.000.000 (due milioni) di penale per ogni giorno di ritardo nella consegna.

Considerata poi la lentezza nello svolgimento dei lavori, la Direzione dei Lavori, previa convocazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice e venuta a conoscenza delle difficoltà oggettive nell'approvvigionamento del calcestruzzo e del materiale per rilevato, ha invitato in data 8 ottobre 1999 perentoriamente l'Impresa ad avviare, entro i successivi dieci giorni, una serie di lavorazioni, pena la risoluzione del contratto.

In data 28 ottobre 1999, F.S. ha accertato tramite un sopralluogo che l'impresa aveva dato inizio ai lavori ordinati.

Sebbene i lavori procedessero nei mesi successivi, la Direzione dei lavori aveva invitato l'impresa a potenziare il cantiere al fine di recuperare, almeno parzialmente, il ritardo maturato.

A fronte delle continue inadempienze, F.S. ha ritenuto comunque di provvedere alla risoluzione contrattuale in data 8 maggio u.s.

Si osserva, inoltre, che l'Amministrazione Comunale è stata costantemente informata di tutte le suddette vicende attraverso riunioni periodiche di aggiornamento.

Si evidenzia poi che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 maggio 2000 è stato pubblicato il nuovo bando di gara per l'appalto delle opere di completamento e ad oggi la procedura negoziale dell'appalto è ultimato.

L'affidatario deve costituire a giorni la fidejussione contrattualmente prevista in modo da consentire la consegna entro il 15 novembre p.v.

I tempi di realizzazione delle opere sono:

300 giorni per il cavalcavia al km 60+467 e per il sottovia al km 60+468;

ulteriori 210 giorni per il sottopassaggio ciclopedonale al km 62+672.

Tanto premesso, si fa presente in primo luogo che F.S. sono tenute ad applicare la normativa attualmente vigente in tema di appalti di lavori pubblici, con osservanza dunque delle prescrizioni relative alle modalità di scelta delle offerte.

Quanto poi ai tempi intercorsi tra l'esperimento delle gare e l'affidamento delle

opere di completamento appaiono compatibili con i tempi minimi tecnicamente necessari per l'esperimento delle medesime.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

SESTINI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il CCNL per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane prevede nell'articolo 1, 4.3.1. che « A livello nazionale saranno regolati con apposito accordo... nuovi regimi di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro »;

a seguito di detto articolo la Società Poste diramava la direttiva 32/98 che prevede un « sistema premiante » per la produttività e la garanzia della « Scorta » per il recapito pari al 25 per cento;

la circolare 1/2000 Fi 16/02/2000 della direzione regionale Poste Italiane della Toscana che di fatto disconosce il sistema premiante e le trattative avviate con le organizzazioni sindacali sui quantitativi di maggior produzione e sulla « scorta » del 25 per cento;

tale circolare si conclude con queste espressioni: « La leva disciplinare rappresenta pertanto una medicina forte da utilizzare con raziocinio e con vigore solo nei casi in cui i comportamenti siano caratterizzati da reiterati rifiuti, da pervicace resistenza e da cattivo esempio, così da vanificare lo sforzo organizzativo dell'Azienda » —:

se i sigg. Ministri non ritengano che tale atteggiamento sia lesivo della rispettabilità ed onorabilità degli accordi sindacali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, dei lavoratori stessi e comunque delle funzioni e finalità stesse dell'attività sindacale;

quali misure intende porre in atto per limitare tali gravi interpretazioni unilaterali degli accordi: EP-OOSS. (4-29328)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha riferito che la circolare 32/98 intendeva disciplinare non solo il « sistema premiante » ma introdurre anche una nuova organizzazione del lavoro all'interno di alcuni settori, tra i quali quello del recapito postale.

In tale ambito veniva istituito un nuovo modello organizzativo denominato « areola », con cui si intese addivenire ad una diversa distribuzione delle zone di recapito ed a una più razionale copertura di esse da parte degli operatori postali. L'areola rappresenta infatti un'area territoriale risultante dall'accorpamento di almeno quattro adiacenti zone di recapito di un'agenzia e per ogni areola è previsto il relativo personale di scorta.

Ciascun lavoratore è titolare di un'areola e l'operatore di scorta deve garantire fungibilità su tutte le areole limitrofe; nei casi di assenze di un numero di operatori eccedenti la scorta, i presenti garantiscono il recapito giornaliero dell'intero corriere destinato all'interno dell'areola.

La portata innovativa e l'impatto che la nuova organizzazione ha avuto sulla compagine operativa ha spinto alcune Direzioni regionali, tra cui la Toscana, a chiarire meglio alcuni aspetti operativi della suindicata circolare 32/98. Da ciò è scaturita la circolare 1/2000 con cui la società Poste, nel dettare criteri operativi per garantire la funzionalità del sistema ad areola, faceva appello all'aspetto motivazionale per far accettare il nuovo modello organizzativo: l'uso dell'espressione « leva disciplinare », ha chiarito la società, non è stato in verità che un mezzo per sensibilizzare i responsabili delle strutture affinché si adoperassero per comporre e limitare conflittualità e rifiuti al

nuovo sistema di recapito e non vanificare gli sforzi organizzativi dell'azienda.

A sostegno di ciò, ha concluso la concessionaria, le contestazioni disciplinari per le mancate prestazioni ad areola, elevate prima dell'emanazione della circolare 1/2000, non hanno avuto seguito e questo grazie anche alle intervenute intese con le organizzazioni sindacali le quali, riscontrato che l'azienda aveva deciso di non comminare i suddetti provvedimenti disciplinari, hanno dichiarato la cessazione dello stato di agitazione proclamato sul territorio ed attinente al settore del recapito.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

SETTIMI. — *Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato una legge della regione Abruzzo concernente: « Misure di salvaguardia per la riduzione del rischio ambientale con riferimento all'installazione ed all'esercizio dei depositi interessati di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva non superiore a 5 metricubi »;

in Italia, le modalità per la installazione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono regolamentata dai decreti ministeriali 31 marzo 1984 e 29 febbraio 1998 che prevedono esclusivamente l'installazione interrata all'interno di una cassa di contenimento in conglomerato cementizio. In deroga a questi decreti sono state emanate alcune circolari che hanno consentito l'installazione di serbatoio da interro con protezione catodica (circolare del Ministro dell'interno 1.2004/4106 del 27 ottobre 1995 — Circolare Ispel n. 45/96, prot. 5309 del 18 aprile 1996 — decreto ministeriale Ministero dell'industria commercio e artigianato del 31 luglio 1998), l'installazione di serbatoio da interro ad asse di frontale guscio di polietilene (circolare Ministro dell'interno 2005/4106 del

27 ottobre 1995 — Circolare Ispel n. 45/96 prot. 5309 dell'8 aprile 1996 - decreto ministeriale Ministero industria commercio e artigianato del 31 luglio 1998, e l'installazione di serbatoio da interro con guscio di polietilene ad asse verticale (circolare ministero dell'Interno 82168/4106 del 27 settembre 1994). Per questa ultima tipologia di serbatoi l'Ispel non risulta abbia mai emesso alcun documento ufficiale;

nella legge della regione Abruzzo, approvata dal Consiglio dei Ministri, tra le righe, si consente l'installazione di serbatoi da interro con guscio di polietilene ad asse orizzontale o verticale e si escludono quelli con protezione catodica, impedendo in questo modo l'attuazione di un decreto ministeriale e creando palesi discriminazioni tra le diverse industrie produttrici a livello nazionale. Si tenga presente che oltre che in Italia i serbatoi da interro con protezione catodica sono approvati in Francia, in Germania, in Portogallo, in Belgio, in Gran Bretagna, in Norvegia e in Svizzera;

nella stessa legge all'articolo 1, quando si dice « da doppia parete idonea a consentire il confinamento delle perdite e l'ispezionalità dell'intercapedine » si lasciano aperte più interpretazioni che potrebbero creare tanti problemi ai fini della salvaguardia dell'ambiente e provocare rischi per i cittadini. Infatti l'idoneità della doppia parete, che così come è scritto nella legge potrebbe essere fatta oltre che in cemento anche con altri materiali, deve essere esclusivamente certificata (articolo 2) da una relazione tecnica di un progettista privato, contravvenendo anche alla severa normativa nazionale —:

se non ritengano opportuno di compiere ogni atto necessario ed opportuno per impedire l'attuazione della legge della regione Abruzzo che: potrebbe provocare rischi all'ambiente ed ai cittadini: è lesiva degli interessi nazionali e chiaramente discriminatoria nei confronti di altre imprese italiane;

regolamenta una materia che è di competenza dello Stato;

come si comporterebbe il Governo rispetto ad una legge di un'altra regione che prevedesse ai fini della salvaguardia dell'ambiente, l'utilizzazione esclusiva di serbatoi con protezione catodica. (4-31467)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione citata, riguardante una delibera legislativa, della Regione Abruzzo, ormai divenuta legge regionale a seguito del pronunciamento del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2000.*

Si prospetta la eventuale discriminazione, operata con la legge in questione, la quale consente, nel territorio della Regione Abruzzo la installazione di depositi per GPL interrati con guscio di polietilene, escludendo le altre tipologie, che risultano invece pacificamente omologate, sia da vigenti disposizioni statali (vari decreti ministeriali) che da analoghe normative vigenti nei Paesi della Comunità.

Al riguardo è da precisare che, il provvedimento in questione fu a suo tempo predisposto, dallo scrivente, per il Consiglio dei Ministri del 15 settembre u.s. come proposta di rinvio e, ciò, sia per considerazioni in parte analoghe a quelle svolte dall'interrogante, sia per i pareri negativi comunicati dalle Amministrazioni interessate.

D'altro canto il Consiglio dei Ministri, organo cui spetta, in assoluta autonomia, ogni valutazione — anche di carattere « politico » — in merito alle questioni in esso sottoposte, ritenne di non fare propria la suddetta impostazione, forse nella considerazione che i serbatoi da interro con guscio di polietilene, certamente risultano più affidabili per quanto concerne la tutela di sicurezza.

Nella occasione, poiché taluni esposti a suo tempo pervenuti segnalavano che il provvedimento sarebbe stato adottato per favorire una sola delle aziende produttrici, in grado di immettere sul mercato serbatoi siffatti, il Governo osservò che — poiché tali serbatoi non sono coperti da alcun brevetto — tale circostanza risultava priva di ogni rilievo giuridico, non potendosi ritenere « vietata », a qualunque azienda del settore, la produzione e la messa in commercio di

serbatoi quali quelli con caratteristiche richieste dalla legge regionale.

Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.

STRAMBI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

i lavoratori della Hitesys S.p.A. di Aprilia, operante nel settore della ricerca e all'avanguardia nelle lavorazioni ad alta tecnologia, azienda partecipata per il 33 per cento da Enea (ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), lamentano un forte arretrato sui salari, una grave crisi produttiva, il mancato pagamento da due anni dei contributi previdenziali e il mancato versamento delle ritenute fiscali e previdenziali;

la situazione, così come è sostenuto dalle segreterie sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil di Latina e dalle R.S.U. della Hitesys S.p.A., è conseguenza di alcuni gravi errori gestionali, passivamente osservati dal collegio sindacale formato da membri Enea, così come pure dai consiglieri di amministrazione di nomina Enea;

a tutt'oggi, nonostante le assicurazioni e gli impegni assunti — a seguito di numerosi incontri in sede Enea e al ministero dell'industria — direttamente dal presidente Enea, il prof. Carlo Rubbia, di adoperarsi per il risanamento della Hitesys S.p.A. e per la salvaguardia dei posti di lavoro, la crisi ha aggravato la disperazione dei lavoratori che, di fatto, non hanno visto alcun positivo cambiamento gestionale —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di garantire i diritti dei lavoratori, per tutelare l'area di Latina dove è purtroppo già presente una grave crisi occupazionale e per sollecitare un nuovo e più deciso piano industriale e finanziario
(4-27669)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in esame, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENEA, si fa presente quanto segue.*

La situazione di crisi della Hitesys S.p.A., partecipata dall'ENEA con una quota azionaria del 33,33%, si è prodotta nel corso degli anni a partire dal momento in cui l'attuale socio di maggioranza (la EET Holding S.p.A.), che ha sempre detenuto il totale potere di gestione, ha rilevato i due terzi della proprietà della ex Irvin Elettronica S.p.A.. Ciò a causa dell'insuccesso del piano di sviluppo e rilancio della società impostato nel 1994 e delle oggettive difficoltà di penetrazione nel mercato del prodotto principale della società medesima, il NOVAC 7, acceleratore di elettroni utilizzato per la terapia intraoperatoria dei tumori (IORT).

L'ENEA, considerata la propria natura di Ente pubblico, non ha potuto in alcuna occasione assumere il ruolo trainante nella gestione di una società avente natura lucrativa, né, quindi, ha potuto partecipare in proporzione preponderante al capitale di rischio della stessa. L'Ente ha però sempre assicurato il sostegno alla Hitesys con gli unici mezzi di cui poteva realmente disporre, assegnando cioè contratti di ricerca su temi di interesse sul piano scientifico e tecnologico e non eseguibili all'interno.

L'aggravamento della crisi aziendale, con il vistoso incremento della situazione debitoria e le difficoltà sempre più ampie nell'assicurare sia l'attività, sia le retribuzioni del personale, ha anche determinato l'intervento del Ministero dell'Industria, che ha aperto un tavolo di concertazione al fine di pervenire alla soluzione dei gravi problemi insorti.

In tale sede, è stato ampiamente riconosciuto che la soluzione di tali problemi si sarebbe avuta ove il socio di maggioranza fosse riuscito a trovare un partner industriale realmente interessato ai prodotti della Hitesys, in grado di investire i capitali necessari per il rilancio concreto della società.

A tal fine la Hitesys sta attuando un piano di ricapitalizzazione mirante a rendere realmente produttivi i nuovi investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENEA, esaminate e valutate le considerazioni esposte dall'esecutivo dell'Ente, al fine di contemperare le esigenze di risanamento

comportanti l'utilizzo di proprie risorse finanziarie con il perseguimento di finalità di rilevante interesse istituzionale sul piano scientifico e tecnologico, nonché sul piano sociale, ha deciso di mantenere la sua presenza nella compagine sociale con una quota del 5% inferiore alla precedente, ma significativa del ruolo di partner scientifico che può essere assicurato esclusivamente dall'Ente.

Per quanto concerne gli aspetti occupazionali, si sottolinea che l'ENEA, in considerazione dei vincoli cui è soggetto dal suo statuto di Ente pubblico a finanza derivata, non dispone di alcuno strumento amministrativo che consenta l'inserimento dei lavoratori della Hitesys all'interno del proprio organico. Peraltro, la mutata situazione della società, nonché le sue più concrete prospettive future sopra ricordate, conseguenti al rinnovato impegno che il socio di maggioranza sta concretamente rendendo, hanno introdotto una più favorevole prospettiva anche per quanto riguarda la soluzione dei problemi relativi al personale. Infatti, l'attuazione delle rinnovate strategie industriali, supportate dalla volontà del gruppo di controllo della stessa, rafforzano le condizioni di garanzia dei diritti dei lavoratori e di tutela dell'area di Latina, nella quale la presente crisi occupazionale non verrà ulteriormente appesantita dall'azienda di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero:
Enrico Letta.

TABORELLI. — Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

gli uffici della Motorizzazione di Como, da alcuni mesi ormai, sembra non riescano a sopportare la mole di lavoro presente, come è dimostrato dalle numerose pratiche inevase e dai tempi lunghissimi di attesa cui sono sottoposti gli utenti;

le motivazioni di tale inefficienza si presume possano risalire all'insufficienza

dell'organico distaccato presso la stessa motorizzazione, nonché ai lunghi interminabili iter burocratici, talvolta davvero tortuosi, previsti da alcune norme legislative che regolano le materie oggetto delle pratiche;

si ritiene, ad ogni modo che l'immobilismo aggravatosi nelle ultime settimane, non possa più essere tollerato dall'utenza e richieda in tempi brevissimi una soluzione;

quale esempio si prenda il caso di un candidato diciottenne che da tre mesi attende di poter dare l'esame orale al fine di conseguire la patente di guida categoria B, indispensabile allo stesso giovane per svolgere l'attività lavorativa;

non è pensabile che i cittadini debbano convivere anche in questo campo con l'inefficienza dell'amministrazione pubblica, che finisce troppo spesso con l'ostacolare la legittima intraprendenza del privato e con il limitarne la libertà di azione —:

se il Ministro non ritenga opportuno verificare il perché di tali ritardi;

se il Ministro, qualora risultasse necessario, abbia intenzione di impegnarsi al fine di far integrare il personale presente con un numero di addetti sufficienti a esplicare le pratiche in tempi più celeri e conformi a quelle che sono le più che legittime aspettative dell'utenza. (4-30936)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione si fa riferimento all'episodio di un candidato di un'autoscuola che attendeva da tre mesi di poter sostenere l'esame di teoria con il metodo orale nonché ai ritardi nelle emissioni dei duplicati delle patenti di guida.*

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che, l'ammissione all'esame orale è subordinata alla presentazione di un'istanza nella quale vengono indicate le motivazioni della richiesta (cittadino straniero e/o cittadino non in possesso di titolo di studio della scuola d'obbligo) ed alla quale segue l'istruttoria per verificare, nei limiti del possibile presso i servizi anagrafici del Comune di residenza e/o presso la

scuola primaria frequentata, la sussistenza dei requisiti sopra descritti.

Si osserva che la necessità di tale accertamento preventivo è dettata dall'esigenza di evitare — sempre nei limiti del possibile — di ammettere agli esami orali persone che non ne hanno diritto, tanto più che in passato tali verifiche hanno già portato alla denuncia di alcuni soggetti.

Per quanto riguarda, invece, i ritardi segnalati per l'ufficio Provinciale di Como nel mese di luglio u.s. essi sono stati determinati in via principale dai seguenti motivi:

1. furto subito in data il maggio u.s. di circa mille pratiche;

2. agitazioni sindacali presso uffici limitrofi che hanno avuto come conseguenza l'aggravio di richieste presso gli stessi;

3. incremento operativo per esami di categoria « A »;

4. concomitanza del periodo estivo con assenze per congedi da parte del personale.

La prima causa ha avuto come effetto la necessità di procedere, laboriosamente e con la indispensabile ed inevitabile collaborazione dei cittadini e dell'utenza professionale, alla ricognizione e ricostruzione delle pratiche rubate, tramite ripresentazione dei certificati e documenti sottratti e previa verifica della contabilità agli atti.

Per ciò che riguarda, invece, le agitazioni sindacali, pur non avendo aderito il personale ad alcuna iniziativa di lotta, lo stesso ha dovuto subire l'incremento di carico di lavoro per pratiche presentate da cittadini ed agenzie delle province limitrofe dove i ritardi accumulati sono ben più consistenti, proprio a causa delle agitazioni ivi verificatesi.

La notevole mole di richieste di esami per patente di categoria « A » con correlata digitazione, stampa ed approntamento di documenti ed effettuazione degli esami hanno comportato un inaspettato impegno di personale (esami effettuati circa 300 solo nel mese di luglio).

Tanto premesso, tutto il quadro della situazione ha pure risentito della carenza di

personale in congedo per ferie e dell'impossibilità di effettuazione di lavoro straordinario per l'esiguità dei fondi assegnabili, pertanto si ritiene non necessaria l'integrazione di personale in quanto i disagi sono riconducibili a circostanze eccezionali e non prevedibili.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

TURRONI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nella giornata di ieri al tribunale di Forlì si è concluso un processo per stupro che si è svolto a porte chiuse;

al momento della lettura della sentenza il magistrato ha chiesto l'allontanamento delle persone presenti e della stampa sostenendo che anche la sentenza dovesse essere letta a porte chiuse —

se l'atto compiuto dal magistrato forlivese sia legittimo o non sia stato piuttosto assunto in contrasto con le norme che presiedono l'amministrazione della giustizia nel nostro paese;

nel caso in cui la decisione assunta dal magistrato non corrisponde alle disposizioni di legge si intende conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro per garantire il regolare svolgimento dei processi. (4-29475)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che le competenti articolazioni ministeriali in proposito interessate hanno rappresentato che l'omessa pubblica lettura del dispositivo di sentenza in un processo celebratosi a porte chiuse presso il Tribunale di Forlì, segnalata dall'interrogante, seppur discutibile in punto di diritto, non appare disciplinarmente apprezzabile in considerazione delle motivazioni addotte dal collegio; al riguardo è stato infatti evidenziato come la decisione in parola fosse volta a tutelare, per motivi di riservatezza, i nominativi dei minori, vittime degli abusi sessuali oggetto del pro-*

cedimento, nominativi che erano indicati nel dispositivo, per la contestuale pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria a favore delle parti offese.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto anche conto della episodicità della condotta in questione, le citate articolazioni ministeriali hanno ritenuto che la lamentata violazione processuale agli artt. 442 e 443 c.p.p. non possa assumere rilievo disciplinare.

Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

ZACCHERA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è in corso una progressiva ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato spa che — tra l'altro — ha visto una forte contrazione nel numero dei dipendenti e dei servizi di stazione;

conseguentemente, sono numerose le stazioni ferroviarie che per molte ore restano senza addetti alle biglietterie (quando non addirittura per l'intera giornata);

spesso si ricorre a macchine automatiche di distribuzione dei biglietti, che a volte non sono però in funzione;

in questo caso, del tutto involontariamente dei passeggeri restano senza biglietto e sono soggetti poi al pagamento sul treno di supplementi, tenendo conto che di solito le stazioni più piccole sono lontane dai centri abitati e quindi non vi è comunque possibilità di reperire biglietti presso altri punti di vendita o distribuzione —:

se non si ritenga opportuno intervenire sulle Ferrovie dello Stato affinché venga normata questa situazione ed il passeggero — autodichiarando immediatamente di essere sprovvisto di biglietto, ma non per sua volontà, al controllore — possa pagare il medesimo sul treno, senza per questo dover versare multe o supplementi. (4-30141)

RISPOSTA. — Quanto alle problematiche sollevate, si osserva, in linea generale, che le Ferrovie dello Stato, avviando il processo di divisionalizzazione, hanno affrontato con grande impegno programmi e progetti che interessano tutti gli aspetti della qualità e dell'attenzione all'utente, fornendo, in particolare, i servizi di maggiore qualità e diversificando l'offerta, per essere sempre più vicino alle esigenze dei viaggiatori; particolare cura è stata posta nei confronti di quei progetti che, coinvolgendo le condizioni di pulizia e comfort del materiale rotabile e l'offerta commerciale alla clientela pendolare, hanno l'obiettivo di aumentare sensibilmente il grado di qualità percepita dai viaggiatori.

Tutto ciò è avvenuto nel rispetto del primario obiettivo di contenere quanto più possibile i costi a carico della collettività, anche attraverso la rappresentata riorganizzazione del lavoro e dei servizi, al fine di razionalizzare l'utilizzo del personale ferroviario, all'interno della programmazione attuata per aree omogenee di servizio e commisurata all'intensità del flusso della clientela.

È stato, pertanto, inevitabile il ridimensionamento di alcuni servizi, come quello degli addetti alle biglietterie, dove frequentemente si è verificato lo squilibrio economico tra incassi e costi.

A fronte dell'impegno posto dalle Ferrovie dello Stato nel ridurre i costi, garantendo comunque un servizio di qualità, si può affermare che l'Azienda ha costruito una fitta rete di vendita esterna alle stazioni e presente nel tessuto cittadino delle varie

località che raccoglie oltre 15.000 punti di vendita tra Uffici postali, bar, tabaccherie, edicole ed altri esercizi al fine di permettere al viaggiatori l'acquisto, per tempo, del biglietto, utilizzabile di volta in volta tramite la validazione. Inoltre, ha anche avviato un progetto, che prevede l'installazione nei punti vendita, biglietterie ed esercizi commerciali, di ben 2.500 macchinette che emettono biglietti ferroviari.

Quanto, in particolare, al quesito posto si rileva che, in data 1° aprile 1999 le Ferrovie dello Stato hanno modificato sostanzialmente il testo dell'articolo 10 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie », che disciplina il rilascio dei biglietti, la convalida e le altre operazioni effettuate a bordo treno, al fine di adeguare la normativa alla nuova situazione che si è venuta delineando con il progressivo estendersi del fenomeno della disabilitazione/impresenziamento degli impianti, corrispondendo quanto più possibile alle esigenze della clientela.

In particolare, si fa presente che nel citato articolo l'applicazione della maggiorazione di L. 10.000 per biglietto non è dovuta, a condizione che il cliente ne faccia richiesta preventiva al personale del treno, nel caso di partenza da impianti in cui la biglietteria non sia funzionante, per viaggi da effettuarsi in tutto o in parte con treni Eurostar Italia, Intercity, Eurocity, Euro-night ed Espressi.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.